




FAC-1

Framework dell' Accordo Collaborativo



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO



Il **FAC-1 Framework dell'Accordo Collaborativo** è un **modello contrattuale multilaterale**, utilizzabile da committenti pubblici e privati, che promuove la logica della **collaborazione** e dell'**efficienza** per superare la conflittualità tra le parti coinvolte nel raggiungimento di un medesimo obiettivo. Ulteriori informazioni sul FAC-1 sono disponibili all'indirizzo www.unimi.it/enti_impresa/fac-1.htm.

Il contratto tipo è stato elaborato dall'**Università degli Studi di Milano** in *partnership* con il **King's College di Londra**, sulla base di una *licence* rilasciata dall'*Association of Consultant Architects* e dal Prof. David Mosey al Rettore dell'Università degli Studi di Milano in data 21 dicembre 2016. La Prof.ssa Sara Valaguzza (sara.valaguzza@unim.it) è stata individuata come responsabile dell'attuazione del progetto per conto dell'Università degli Studi di Milano.

Il FAC-1 può essere acquistato sui sito internet <http://www.ebuildingcontracts.co.uk/italian-fac-1/> indicando lo specifico progetto per cui il FAC-1 dovrà essere utilizzato.

Dietro ricezione di pagamento, il sistema genererà un file .pdf non modificabile, che incorporerà il titolo del progetto e che potrà essere utilizzato dal richiedente solo con riferimento a quanto dichiarato e che non potrà essere dallo stesso divulgato.

Nella lettura del modello contrattuale, si suggerisce di partire dalle *Condizioni Generali*, che contengono la disciplina generale della collaborazione. L'*Accordo di Collaborazione* e i Modelli allegati *sub 2* e *3* sono, invece, le parti di documento che conterranno le previsioni specificamente riferite a un determinato progetto, e che dovranno essere adattate dalle parti completando e, ove necessario, eliminando, i riferimenti alle clausole non applicabili.

Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono, 7
20122 Milano
T +39 02503111
Website: www.unimi.it
Email: fac-1@unimi.it

King's College
Strand
WC2R2LS
T +44 (0)20 7836 5454
Website: www.kcl.ac.uk
Email: ccldr@kcl.ac.uk

Association of Consultant Architects
Charlscot, Cudham Road
Tatsfield, Kent TN16 2NJ
T +44 (0)1959928412
Website: www.ACArchitects.co.uk
Email: office@ACArchitects.co.uk

I diritti di autore della presente pubblicazione spettano all'Università degli Studi di Milano e sono riservati. Nessuna parte del presente documento potrà essere riprodotta in alcuna forma e con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico (inclusi i microfilm e le copie fotostatiche), né memorizzata su alcun sistema informatico esistente o futuro.

PREFAZIONE

PATERNITÀ DEL DOCUMENTO

Il FAC-1 è stato ideato e redatto dal Prof. David Mosey PhD, Direttore del *Centre for Construction Law and Dispute Resolution* del *King's College* di Londra, sulla base delle linee guida predisposte dallo *UK Cabinet Office/Local Government Association* in tema di *framework* e degli input provenienti da un gruppo di consultazione costituito da più di 120 soggetti, pubblici e privati.

Esso è stato in seguito tradotto e adattato al contesto giuridico italiano dall'Università degli Studi di Milano, cui è stata concessa licenza in data 21 dicembre 2016. Il Gruppo di lavoro – che ha operato grazie a una sinergia fra Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano e Università degli Studi di Brescia – è diretto dalla Prof. Avv. Sara Valaguzza, responsabile per l'adattamento del FAC-1 in Italia, ed è composto, per la parte legale, dalla Prof. Avv. Sara Valaguzza e dall'Avv. Eduardo Parisi, LLM, PhD e, per la parte tecnica, dal Prof. Giuseppe di Giuda, dal Prof. Angelo Ciribini e dall'Ing. Paolo Giana, PhD Candidate.

Per verificare, preliminarmente alla pubblicazione, la comprensibilità immediata dei termini impiegati nella traduzione e la coerenza del modello contrattuale con il mercato di riferimento, oltre che con la sensibilità dei soggetti regolatori, la prima traduzione del documento è stata sottoposta a un confronto con oltre trenta realtà istituzionali, enti territoriali, università, associazioni di categoria, esponenti della magistratura amministrativa e operatori privati.

I contributi pervenuti – ulteriormente verificati, anche sotto il profilo della coerenza con la filosofia originaria del modello contrattuale – sono confluiti nella versione definitiva del documento, che risulta dunque arricchito dall'esperienza di diversi soggetti di primario livello nel panorama nazionale.

Il Gruppo di lavoro offre attività di supporto per l'uso del FAC-1. Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere al seguente indirizzo email: fac-1@unimi.it.

COS'È IL FAC-1?

Il FAC-1 *Framework di Accordo Collaborativo* è un modello di contratto multilaterale che si propone di promuovere i benefici della collaborazione, dell'efficienza e del perseguimento coordinato di finalità condivise, a vantaggio, anche economico, della *Committenza* (pubblica o privata), dei *Componenti della Collaborazione* e dei *Membri della Filiera*, sul presupposto – empiricamente testato – che si ottenga una migliore *performance* se i diversi attori, coinvolti a vario titolo in una determinata iniziativa (per esempio, la realizzazione di un'opera pubblica o un progetto privato) agiscono all'interno di un rapporto contrattuale ampio, in cui tutti si impegnano, in un assetto il più possibile collaborativo e non conflittuale, a coordinare le proprie attività.

Il FAC-1 incoraggia forme di collaborazione trasversali fra i diversi protagonisti di uno o più *Programmi* (ad esempio: il progettista, l'impresa incaricata della realizzazione dei lavori o dei servizi, il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e altri), i quali sono chiamati a svolgere attività, dette "*della Collaborazione*", ulteriori rispetto a quelle inerenti specificamente all'esercizio delle proprie funzioni (i.e. progettazione, esecuzione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, etc.), tese a generare un *Valore Aggiunto* in termini, ad esempio, di riduzione di tempi, risparmio di spesa, efficientamento nell'organizzazione del cantiere, utilizzo del BIM per la progettazione, coerentemente con le *Finalità* individuate dalla *Committenza*.

Al fine di ottenere sinergie fra tutti i soggetti impegnati nella realizzazione del/i *Programma/i*, il FAC-1 disciplina dettagliatamente il riparto di responsabilità, i pagamenti, la gestione dei rischi che potrebbero insorgere nell'ambito della collaborazione (come ad esempio la mancata fornitura di un materiale, l'inaspettato innalzamento dei costi per causa non imputabile alle parti, etc.), le garanzie fornite da ciascun *Componente della Collaborazione* per le attività di propria competenza e le modalità di risoluzione consensuale delle controversie. Inoltre, si prevede l'istituzione di organi di governo della collaborazione, deputati alla sorveglianza della corretta esecuzione del contratto. Questi sono l'*Amministratore della Collaborazione* (il quale ha il compito di monitorare e supportare il perseguimento delle *Finalità della Collaborazione*, verificando che le Attività della

Collaborazione vengano eseguite dalle parti entro i termini e i tempi prestabiliti), il *Gruppo Ristretto* (costituito da delegati di tutti i *Componenti della Collaborazione*, che vigilano e supportano l'esecuzione del FAC-1 e si riuniscono ogniqualvolta insorga una controversia fra le parti) e il *Consulente Indipendente*, che può essere un singolo individuo o un organo costituito da più soggetti competenti in materie giuridiche e tecniche, con il compito di fornire un'attività di consulenza imparziale ai *Componenti della Collaborazione*, per implementare il FAC-1 e per evitare o risolvere l'insorgere di criticità.

I VANTAGGI DEL FAC-1.

L'impiego del FAC-1 consente di:

- ridurre gli extra-costi in sede di esecuzione di un determinato progetto o di più progetti e controllare le tempistiche dell'esecuzione;
- coordinare le attività dei diversi soggetti con maggiori garanzie di risultato e con riduzione di interferenze impreviste;
- governare in maniera efficiente commesse complesse, che richiedono contributi di diverse professionalità, o commesse con pluralità di committenti;
- raggiungere un *Valore Aggiunto*, in termini di sostenibilità dell'opera o del servizio, di efficientamento della organizzazione dei cantieri, di impiego e di condizioni di lavoro, di collaborazione con la filiera, impiego del BIM, etc.;
- coinvolgere tutti i professionisti nella collaborazione in maniera che possano prevenire o ridurre anche gli errori di altri membri della collaborazione;
- promuovere la trasparenza in relazione alle finalità e agli obiettivi specifici della collaborazione, nonché alle modalità di misurazione delle *performance*;
- prevenire i rischi in fase di esecuzione e disciplinare la procedura per gestire i medesimi;
- ridurre il contenzioso, prevenendo e gestendo stragiudizialmente i possibili *claims*.

Inoltre, il FAC-1 è volto a costruire un supporto giuridico solido per l'utilizzo del BIM nel settore delle costruzioni, attraverso:

- lo sviluppo di interazioni positive fra diversi componenti di un *team* di progettazione;
- la messa in relazione delle diverse fasi di realizzazione di un'opera.

Il FAC-1 è un modello contrattuale vantaggioso sia per la *Committenza* sia per le imprese e i professionisti che partecipino alla collaborazione. Difatti, la *Committenza* può beneficiare del maggiore controllo sulla realizzazione della commessa, del risparmio di tempi e di costi derivante dalla collaborazione, dell'anticipazione di tutte le problematiche che potrebbero insorgere in fase di esecuzione del contratto e dell'eliminazione delle discrasie tra fase progettuale e fase esecutiva, con conseguente riduzione delle varianti, nonché della riduzione del contenzioso.

Le imprese possono concordare di ottenere un importo ulteriore rispetto a quello previsto nel *Contratto di Programma*, connesso alle *Attività della Collaborazione*, nelle forme individuate dall'impresa stessa e condivise con la Committenza; inoltre, esse sono sollecitate a valorizzare il proprio *expertise*, presentando proprie *Proposte di Collaborazione*. Infine, le imprese si possono avvantaggiare di un riparto di responsabilità chiaro (secondo la disciplina dell'*Accordo Quadro di Collaborazione* e del *Registro dei Rischi*), della semplificazione dell'esecuzione della propria prestazione – che viene coordinata in base a un livello contrattuale superiore, teso a evitare errori – e di meccanismi di allerta previsti nel FAC-1 per limitare inefficienze e segnalare inadempimenti altrui.

In ogni caso, il FAC-1 si presenta come un modello contrattuale flessibile, che – preservando la libertà di iniziativa economica e di organizzazione dell'impresa – non impone alcuna revisione dei contratti in essere con la filiera che non sia concordata dai *Componenti della Collaborazione*. Per contro, è lasciata alle parti del FAC-1 la possibilità di proporre efficientamenti della filiera e condividere informazioni inerenti ai propri fornitori, al fine di favorire economie di scala all'interno dei *Componenti della Collaborazione*.

Il maggior livello di trasparenza e l'incremento di responsabilizzazione, non solo nei confronti della *Committenza* ma anche nei confronti degli altri *Componenti della Collaborazione* (ad esempio in termini di dovere di diligenza, di conseguenze dell'inadempimento di una prestazione essenziale per il mantenimento della collaborazione, nonché di coordinamento delle attività nell'ambito del *Cronoprogramma*), richiesti a ciascun operatore privato nel perseguimento della collaborazione, sono controbilanciati, oltre che dal compenso economico previsto per le *Attività della Collaborazione*, che può essere quantificato anche tenendo conto di tali aspetti, anche dalla possibilità ammessa dal FAC-1 di stipulare con la *Committenza* accordi di esclusiva, nonché di ottenere *Premialità* per il perseguimento di un determinato *Obiettivo*, incluso, ove concordato, il pagamento di somme di denaro derivanti dalla suddivisione dei risparmi ottenuti grazie alla collaborazione.

VERSATILITÀ DEL FAC-1 E IMPIEGO DA PARTE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Una caratteristica fondamentale del FAC-1 è la sua versatilità: il modello contrattuale può, infatti, essere applicato in diversi ordinamenti giuridici – consentendo ai *Componenti della Collaborazione* di indicare, nell'*Accordo Quadro della Collaborazione*, le previsioni normative applicabili alla collaborazione – e da parte di diversi soggetti, sia pubblici sia privati.

Invero, il FAC-1 è studiato anche per consentire ai soggetti pubblici che intendano utilizzarlo in pieno rispetto della normativa sui contratti pubblici. In particolare, il FAC-1 può essere impiegato come un modello tipo di accordo quadro multilaterale – procedura consentita dalla disciplina europea ed italiana dei contratti pubblici – attraverso il quale una *Committenza* pubblica può selezionare tramite gara più soggetti, i quali si aggiudicano la possibilità di far parte del FAC-1 e, potenzialmente, la stipula di *Contratti di Programma* in base a successivi affidamenti diretti o a procedure competitive promosse fra i *Componenti della Collaborazione*, secondo le regole specificate nel FAC-1 stesso. Del pari, il FAC-1 può essere allegato alla documentazione di gara di un appalto tradizionale o di una concessione: in tal caso, la *Committenza* pubblica richiederà ai partecipanti alla procedura di evidenza pubblica di sottoscrivere l'impegno a perseguire, in fase di esecuzione, un determinato *Valore Aggiunto*, e a stipulare, in fase di esecuzione del *Contratto di Programma* in questione (appalto o concessione), il FAC-1.

LA STRUTTURA DEL FAC-1

Il FAC-1 è articolato come segue:

- ▶ le previsioni di base del modello contrattuale sono contenute nelle *Condizioni Generali* e nei relativi Allegati, i.e.:
 - le *Definizioni* dei termini impiegati nel FAC-1;
 - il modello di *Accordo di Adesione*, da compilare nel caso in cui un nuovo *Componente della Collaborazione* o una *Nuova Committenza* entrino a far parte – dietro consenso dei *Componenti della Collaborazione* – della collaborazione già istituita;
 - il modello di *Richiesta*, che dovrà essere compilato dalla *Committenza* per richiedere ai *Componenti della Collaborazione* l'esecuzione di un'*Attività della Collaborazione* o di un'*Attività Precontrattuale*;
 - la disciplina delle modalità di *alternative dispute resolution*, i.e. mediazione e arbitrato;
- ▶ le previsioni contenute nelle *Condizioni Generali* e negli Allegati di cui sopra possono essere derogate o modificate nell'*Accordo Quadro di Collaborazione*, che contiene la disciplina specifica di una collaborazione per uno o più *Programmi*; l'*Accordo Quadro di Collaborazione* si compone, a sua volta, di più Moduli, che specificano, rispettivamente:
 - le *Finalità della Collaborazione*, gli *Indicatori di Risultato*, gli *Obiettivi* e le *Premialità* (Modulo 1);
 - il *Cronoprogramma* (Modulo 2);
 - il *Registro dei Rischi* (Modulo 3);
 - l'*Affidamento Diretto* e le *Procedure Competitive* (Modulo 4);
 - i *Modelli Contrattuali* (Modulo 5);
 - la *Regolamentazione* e le *Previsioni Contrattuali Specifiche* (Modulo 6);

Oltre ai documenti sopra menzionati, sono *Documenti della Collaborazione*:

- ▶ il *Memorandum della Collaborazione*, che specifica le esigenze della *Committenza* in relazione a uno o più *Programmi*;
- ▶ il *Prezzario della Collaborazione* e le *Proposte di Collaborazione*, che specificano i contenuti delle offerte presentate dai Componenti della Collaborazione in relazione a uno specifico *Memorandum della Collaborazione*;
- ▶ il *Modulo delle Attività dell'Amministratore della Collaborazione*, che dettaglia le funzioni attribuite a tale organo;
- ▶ le *Modalità di Pagamento dell'Amministratore della Collaborazione*;
- ▶ gli altri documenti che le parti intendono includere nella disciplina della collaborazione.

Il FAC-1 può intervenire in un momento successivo rispetto alla stipulazione dei diversi contratti regolanti le obbligazioni di ciascun *Componente della Collaborazione* nei confronti della *Committenza*, sovrapponendosi a questi al fine di creare interazioni di tipo collaborativo, oppure può essere antecedente rispetto alla selezione dei soggetti affidatari delle diverse prestazioni. Inoltre, è ammessa l'adesione di nuovi *Componenti della Collaborazione* o di nuove *Committenze*, laddove, ad esempio, si decida di utilizzare lo stesso *framework* per più *Programmi*.

Sia ove il FAC-1 intervenga in un *Programma* già in fase di progettazione o esecuzione, sia laddove il FAC-1 preceda l'avvio di ogni attività relativa a un *Programma*, i *Componenti della Collaborazione* sono chiamati a presentare le proprie *Proposte di Collaborazione* (che possono essere limitate alla semplice partecipazione alle riunioni, alla redazione di report o alla condivisione di informazioni rilevanti con altri *Componenti della Collaborazione*, oppure possono consistere nella prestazione di specifiche prestazioni, quali ad esempio la progettazione in BIM, l'adozione di un modello efficiente di organizzazione di cantiere o la modifica di accordi contrattuali con la propria filiera), specificandone il contenuto tecnico e il costo ipotizzato dallo stesso offerente, che viene indicato in un documento denominato *Prezzario della Collaborazione*.

L'esecuzione delle *Attività della Collaborazione* avviene – secondo il *Cronoprogramma* di cui al Modulo 2 – sulla base di *Richieste* formulate dalla *Committenza*, che indicano i contenuti delle *Attività della Collaborazione* da attuare e i termini di esecuzione e l'importo dovuto per le stesse, calcolato in base al *Prezzario della Collaborazione*. Il pagamento per le *Attività della Collaborazione* viene effettuato secondo le condizioni stabilite nel FAC-1 (oppure, ove le parti così concordino, secondo i termini previsti in un *Contratto di Programma* stipulato in seguito alla redazione del FAC-1).

Le *performance* dei *Componenti della Collaborazione* sono monitorate dall'*Amministratore della Collaborazione* in relazione alle *Finalità della Collaborazione*. Le *Finalità* vengono, infatti, declinate sulle singole attività di competenza di ogni *Componente della Collaborazione*, individuando così gli *Obiettivi* che ciascuna parte si è impegnata a raggiungere. Il raggiungimento o meno degli *Obiettivi* viene valutato sulla base di *Indicatori di Risultato* condivisi, indicati nella Parte 2 del Modulo 1.

FRAMEWORK DELL' ACCORDO COLLABORATIVO

FAC-1

**FRAMEWORK DELL'ACCORDO COLLABORATIVO
FAC-1**

CONTENUTI	Pagina
ACCORDO DI COLLABORAZIONE	i#
MODULO 1 FINALITÀ DELLA COLLABORAZIONE, INDICATORI DI RISULTATO, OBIETTIVI E PREMIALITÀ	ix#
MODULO 2 CRONOPROGRAMMA.....	xi#
MODULO 3 REGISTRO DEI RISCHI.....	xii#
MODULO 4 AFFIDAMENTI DIRETTI E PROCEDURE COMPETITIVE.....	xiii#
MODULO 5 MODELLI CONTRATTUALI	xiv#
MODULO 6 REGOLAMENTAZIONE E PREVISIONI CONTRATTUALI SPECIFICHE	xv
CONDIZIONI GENERALI.....	1#
1.# COMPONENTI DELLA COLLABORAZIONE, DOCUMENTI DELLA COLLABORAZIONE E GRUPPO RISTRETTO.....	1#
2.# FINALITÀ DELLA COLLABORAZIONE, INDICATORI DI RISULTATO, OBIETTIVI, PREMIALITÀ E CRONOPROGRAMMA.....	4#
3.# AMMINISTRATORE DELLA COLLABORAZIONE, CONSULENTE INDIPENDENTE E PERSONALE.....	4#
4.# CORRISPETTIVI.....	5#
5.# AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI PROGRAMMA.....	6#
6.# ATTIVITÀ DELLA COLLABORAZIONE, COLLABORAZIONE CON LA FILIERA E CRONOPROGRAMMA.....	6#
7.# RICHIESTE E ATTIVITÀ PRECONTRATTUALI.....	7#
8.# PAGAMENTI.....	8#
9.# MODIFICHE E GESTIONE DEL RISCHIO.....	10#
10.# DOVERE DI DILIGENZA	10#
11.# DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE	11#
12.# GARANZIE.....	11#
13.# PREVISIONI GENERALI	12#
14.# DURATA E RISOLUZIONE.....	13#
15.# SOLUZIONE DI PROBLEMI E CONTROVERSIE.....	14
ALLEGATO 1 DEFINIZIONI.....	15#
ALLEGATO 2 MODELLO DI ACCORDO DI ADESIONE.....	20#
ALLEGATO 3 MODELLO DI RICHIESTA.....	21#
ALLEGATO 4 MEDIAZIONE E ARBITRATO.....	23

#

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

UN *FRAMEWORK DELL'ACCORDO COLLABORATIVO* è stipulato in data

IN RELAZIONE A **Unione dei Comuni Lombarda Adda Martesana**

(*Oggetto della Collaborazione*),

per come descritto nei *Documenti della Collaborazione*

TRA (la *Committenza*) e gli altri *Componenti della Collaborazione* che hanno sottoscritto il presente *Accordo Quadro di Collaborazione*

I QUALI CONCORDANO di operare in una *Collaborazione*, di svolgere le attività pattuite, di adempiere alle obbligazioni concordate e di impiegare le proprie competenze in relazione all'*Oggetto della Collaborazione*, entro i limiti e alle condizioni dei *Documenti della Collaborazione*;

inoltre essi concordano che, ferme restando eventuali modifiche secondo quanto previsto dalle *Condizioni Generali*:

Riferimenti agli articoli delle *Condizioni Generali*

Articolo 1.1 I ruoli, le competenze e le responsabilità dei *Componenti della Collaborazione* sono descritti nei *Documenti della Collaborazione*; oltre alla *Committenza* e all'*Amministratore della Collaborazione*, i *Componenti della Collaborazione* sono:

Articoli 1.3, 1.4 e 1.5 Salve le integrazioni e le modifiche eventualmente derivanti da un *Accordo di Adesione* o comunque effettuate secondo le *Condizioni Generali*, i *Documenti della Collaborazione* sono, in ordine gerarchico discendente:

- ▶ il presente *Accordo di Collaborazione*, che comprende:
 - ▶ le *Finalità della Collaborazione*, gli *Indicatori di Risultato*, gli *Obiettivi* e le *Premialità* (Modulo 1);
 - ▶ il *Cronoprogramma* (Modulo 2);
 - ▶ il *Registro dei Rischi* (Modulo 3);
 - ▶ l'*Affidamento Diretto* e le *Procedure Competitive* (Modulo 4);
 - ▶ i *Modelli Contrattuali* (Modulo 5);
 - ▶ la *Regolamentazione* e le *Previsioni Contrattuali Specifiche* (Modulo 6);
- ▶ le *Condizioni Generali*;
- ▶ il *Memorandum della Collaborazione*;
- ▶ il *Prezzario della Collaborazione* e le *Proposte di Collaborazione*, entrambi concordati in via confidenziale tra la *Committenza*, ogni eventuale *Nuova*

**Riferimenti agli
articoli delle
Condizioni
Generali**

Committenza, l'Amministratore della Collaborazione e i Componenti della Collaborazione interessati;

- ▶ il *Modulo delle Attività dell'Amministratore della Collaborazione*;
- ▶ le *Modalità di Pagamento dell'Amministratore della Collaborazione*, concordate in via confidenziale tra la *Committenza*, ogni *Nuova Committenza* e l'*Amministratore della Collaborazione*;

e gli ulteriori eventuali *Documenti della Collaborazione* di seguito elencati:

Articolo 1.6

I membri del *Gruppo Ristretto* sono¹:

, nominato dalla *Committenza*

, nominato dall'*Amministratore della Collaborazione*

, nominato da:

, nominato da:

, nominato da:

, nominato da:

Articolo 1.9.3

I sistemi di comunicazione sono i seguenti:

Articolo 1.10

[Cancellare ove
non applicabile]

I *Componenti della Collaborazione* si impegnano a coinvolgere i seguenti *Stakeholders* ai sensi dell'articolo 1.10 e dei *Documenti della Collaborazione*:

Articolo 1.11

[Cancellare ove
non applicabile]

Le seguenti *Nuove Committenze* e/o i seguenti *Nuovi Componenti della Collaborazione* potranno aderire alla *Collaborazione* ai sensi dell'articolo 1.11:

¹ E' previsto che ogni *Componente della Collaborazione* nomini un membro del *Gruppo Ristretto*.

**Riferimenti agli
articoli delle
Condizioni Generali**

Articolo 3.1 L'Amministratore della Collaborazione è: _____ ;
i poteri dell'Amministratore della Collaborazione ai sensi dell'articolo 3.1 sono soggetti alle
seguenti limitazioni:

Articolo 3.2 L'Amministratore della Collaborazione potrà agire per conto della Committenza nelle
seguenti materie:

Articolo 3.3 Il Consulente Indipendente è:

[Cancellare ove
non applicabile]

Articolo 4.3 e 4.4 I Corrispettivi per ciascun Programma devono esser determinati ai sensi dell'articolo 4; essi
dovranno inoltre:

[Cancellare ove
non applicabile]

- ▶ specificare separatamente *Utili e Spese Generali* pattuiti;
- ▶ specificare separatamente i compensi concordati per le *Attività della Collaborazione*
di cui all'articolo 6.

Articolo 5.6 I Contratti di Programma delle seguenti tipologie e con i seguenti importi minimi potranno
essere affidati a specifici Componenti della Collaborazione ai sensi dell'articolo 5, nella
maniera di seguito descritta:

[Cancellare ove
non applicabile]

Articolo 5.7 Gli accordi di esclusiva - concordati ai sensi dell'articolo 5.7 con uno o più Componenti della
Collaborazione in relazione all'Oggetto della Collaborazione o a una parte di quest'ultimo e
soggetti a modifiche ai sensi della Parte 2 del Modulo 1 - sono i seguenti:

[Cancellare ove
non applicabile]

**Riferimenti agli
articoli delle
Condizioni Generali**

Articolo 6
[Cancellare ove
non applicabile]

I *Componenti della Collaborazione* si impegnano ad adottare le seguenti modalità di *Collaborazione con la Filiera* e/o le seguenti ulteriori *Attività della Collaborazione* di cui all'articolo 6, entro le tempistiche stabilite nel *Cronoprogramma* o per come di seguito specificato:

Articolo 8.6
[Cancellare ove
non applicabile]

I termini per i pagamenti di cui all'art. 8.6 sono modificati come segue:
articolo 8.6.1
articolo 8.6.2

Articolo 8.11

Il tasso di interesse applicabile in caso di ritardato pagamento è pari a:

Articoli 10.1 e 10.2
[Cancellare ove
non applicabile]

Gli obblighi di diligenza di cui agli articoli 10.1 e/o 10.2 sono modificati come segue (*solo al fine di prevedere un onere di diligenza maggiore, ulteriore o più specifico rispetto a quanto ivi disciplinato*):

Articolo 10.6
[Cancellare ove
non applicabile]

I seguenti *Componenti della Collaborazione* si impegnano a usare la diligenza di cui agli articoli 10.1 e 10.2 anche nei confronti delle seguenti parti, nei termini di seguito specificati:

Articolo 12

Ai sensi dell'art. 12, a copertura dei rischi connessi al *Framework dell'Accordo Collaborativo*, i *Componenti della Collaborazione* di seguito individuati si impegnano a stipulare polizze assicurative con le seguenti caratteristiche, a copertura dei seguenti eventi e con i seguenti massimali e termini di copertura:

**Riferimenti agli
articoli delle
Condizioni Generali**

Articolo 13.2 La possibilità e la disciplina della cessione del *Framework dell'Accordo Collaborativo*, di cui
[Cancellare ove all'13.2, è modificata come segue:
non applicabile]

Articolo 13.3 L'impegno alla riservatezza di cui all'art. 13.3 è modificato come segue:
[Cancellare ove
non applicabile]

Articolo 14.1 Il *Framework dell'Accordo Collaborativo* ha efficacia a partire dal:

e termina il:
salvo quanto previsto all'articolo 14 e salve le eventuali proroghe o la risoluzione anticipata
concordate dai *Componenti della Collaborazione* nei termini seguenti:

Articolo 15.2 Qualsiasi controversia potrà essere deferita a mediazione, da condursi ai sensi dell'art. 15.2 e
[Completare e/o della Parte 1 dell'Allegato 4, da parte di un Mediatore che dovrà essere nominato da:
cancellare ove non / ai sensi della *Procedura di Mediazione*.
applicabile]

La *Procedura di Mediazione* è la seguente:

Qualsiasi controversia potrà essere deferita a un *Tavolo Transattivo*, ai sensi dell'art. 15.2 e
della seguente *Regolamentazione del Tavolo Transattivo*:

I componenti del *Tavolo Transattivo*, (*prevalentemente*) esperti nello specifico settore indicato
nella *Regolamentazione del Tavolo Transattivo* sono:

Le Parti concordano che la decisione del *Tavolo Transattivo* sarà per loro vincolante/non
vincolante [*indicare l'opzione prescelta*].

Articolo 15.3 Qualsiasi controversia potrà essere deferita ad arbitrato, da condursi ai sensi dell'art. 15.3 e
[Completare e/o
cancellare ove non della Parte 2 dell'Allegato 4.
applicabile]

Il numero degli arbitri sarà il seguente:

In assenza di accordo fra i *Componenti della Collaborazione* in lite circa la nomina degli
arbitri, sarà competente a nominare l'arbitro o il collegio arbitrale

L'arbitrato sarà condotto con in lingua italiana e secondo le seguenti norme:

Il luogo dell'arbitrato sarà:

**Riferimenti agli
articoli delle
Condizioni Generali**

Articolo 15.2 Le parti concordano che qualsiasi controversia potrà essere risolta nella seguente modalità:
[Completare e/o
cancellare ove non
applicabile]

Articoli 13.4 e 15.3 Ai sensi degli articoli 13.4 e 15.3, la legge applicabile e il relativo foro sono quelli di seguito indicate:

con sede in

indirizzo e-mail:

(*la Committenza*)

SOTTOSCRITTO in nome e per conto della **oppure** SOTTOSCRITTO dalla *Committenza* E
Committenza AUTENTICATO da

da (nome e cognome)

o che agisce in qualità di legale rappresentante di

(qualifica)

(*eventualmente*) alla presenza di:

o che prende parte al presente atto in forza di

con sede in

indirizzo e-mail:

(*l'Amministratore della Collaborazione*)

SOTTOSCRITTO dall'*Amministratore della* **oppure** SOTTOSCRITTO dall'*Amministratore della*
Collaborazione E AUTENTICATO da

da (nome e cognome)

o che agisce in qualità di legale rappresentante di

(qualifica)

(*eventualmente*) alla presenza di:

o che prende parte al presente atto in forza di

(*eventualmente*) alla presenza di:

indirizzo e-mail:
SOTTOSCRITTO in nome e per conto di

da (nome e cognome)

(*eventualmente*) alla presenza di:

(qualifica)

con sede in

oppure SOTTOSCRITTO da
E AUTENTICATO da

o che agisce in qualità di legale rappresentante di

o che prende parte al presente atto in forza di

indirizzo e-mail:
SOTTOSCRITTO in nome e per conto di

da (nome e cognome)

(*eventualmente*) alla presenza di:

(qualifica)

con sede in

oppure SOTTOSCRITTO da
E AUTENTICATO da

o che agisce in qualità di legale rappresentante di

o che prende parte al presente atto in forza di

indirizzo e-mail:
SOTTOSCRITTO in nome e per conto di

da (nome e cognome)

(*eventualmente*) alla presenza di:

(qualifica)

con sede in

oppure SOTTOSCRITTO da
E AUTENTICATO da

o che agisce in qualità di legale rappresentante di

o che prende parte al presente atto in forza di

indirizzo e-mail:
SOTTOSCRITTO in nome e per conto di

da (nome e cognome)

(*eventualmente*) alla presenza di:

(qualifica)

con sede in

oppure SOTTOSCRITTO da
E AUTENTICATO da

o che agisce in qualità di legale rappresentante di

o che prende parte al presente atto in forza di

indirizzo e-mail:
SOTTOSCRITTO in nome e per conto di

da (nome e cognome)

(*eventualmente*) alla presenza di:

(qualifica)

con sede in

oppure SOTTOSCRITTO da
E AUTENTICATO da

o che agisce in qualità di legale rappresentante di

o che prende parte al presente atto in forza di

MODULO 1

PARTE 1

FINALITÀ DELLA COLLABORAZIONE

(si veda l'articolo 2.1)

Le *Finalità della Collaborazione* sono:

Note esplicative: Le *Finalità della Collaborazione* enunciano gli obiettivi generali della *Collaborazione* e dell'*Oggetto della Collaborazione*, che i *Componenti della Collaborazione* si prefiggono di raggiungere nell'ambito dei predetti documenti. Essi costituiscono la base per gli *Indicatori di Risultato* e per gli *Obiettivi* di cui alla Parte 2 del presente Modulo 1 e per verificare il perseguimento del *Valore Aggiunto* ai sensi degli articoli 2.2, 6.1 e 6.3 delle *Condizioni Generali*.

PARTE 2

INDICATORI DI RISULTATO E OBIETTIVI

(si vedano gli articoli 2.3, 5.7 e 14.2)

Gli *Indicatori di Risultato* e gli *Obiettivi* sono:

Note esplicative: Gli *Indicatori di Risultato* rappresentano i criteri condivisi per determinare il perseguimento delle *Finalità della Collaborazione* e per valutare le *performance* dei *Componenti della Collaborazione*. Essi individuano gli specifici *Obiettivi* e il metodo di registrazione dei dati rilevanti, il *Componente della Collaborazione* responsabile della relativa verifica e il sistema di reportistica agli altri *Componenti della Collaborazione*.

Ogni accordo di esclusiva concordato con i *Componenti della Collaborazione* nel rispetto dell'*Accordo di Collaborazione* ai sensi dell'articolo 5.7 delle *Condizioni Generali* può esser modificato per il raggiungimento degli *Obiettivi*, come di seguito specificato:

Note esplicative: Le modifiche agli accordi di esclusiva per il raggiungimento di *Obiettivi* possono essere considerati quali *Premialità* ai sensi della Parte 3 del presente Modulo 1, ad esempio laddove più *Contratti di Programma* siano aggiudicati tramite *Affidamento Diretto*.

Il diritto di risoluzione di cui all'articolo 14.2.2, potrà essere esercitato come di seguito descritto, con riferimento al mancato raggiungimento dei seguenti *Obiettivi* e secondo i seguenti *Indicatori di Risultato*:

Note esplicative: l'esercizio del diritto di risoluzione come risultato del mancato raggiungimento degli *Obiettivi* da parte di uno o più *Componenti della Collaborazione* deve essere l'ultima opzione disponibile. È importante stabilire quali *Indicatori di Risultato* e quali *Obiettivi* siano rilevanti con riferimento all'esercizio del diritto di risoluzione.

PARTE 3

PREMIALITÀ

(si veda l'art. 2.4)

Le *Premialità* per raggiungere le seguenti *Finalità della Collaborazione* e/o i seguenti *Obiettivi* sono:

Note esplicative: Le *Premialità* possono includere ad esempio:

- la ripartizione dei risparmi ottenuti attraverso la *Collaborazione della Filiera* e altre *Attività della Collaborazione* descritte sia nel *Framework dell'Accordo Collaborativo* sia all'articolo 6 delle *Condizioni Generali* (da corrispondere per come indicato nel *Contratto di Programma* oppure ai sensi dell'articolo 8 delle *Condizioni Generali*);
- modifiche degli accordi di esclusiva in relazione all'affidamento di *Contratti di Programma* (ai sensi dell'articolo 5.7 delle *Condizioni Generali* e della Parte 2 del presente Modulo 1);
- estensione dell'*Oggetto della Collaborazione* e/o della durata del *Framework dell'Accordo Collaborativo* (si vedano gli articoli 9.1 e 14.1 delle *Condizioni Generali*).

MODULO 2

CRONOPROGRAMMA

(si veda l'articolo 6.1)

Descrizione dell'attività/dell'atto propedeutico (consenso o approvazione)	<i>Componente/i della Collaborazione</i> responsabile/i per l'attività/l'atto propedeutico (consenso o approvazione)	Termini/scadenze per l'attività/ l'atto propedeutico (consenso o approvazione)	Note aggiuntive

Note esplicative: Il *Cronoprogramma* esplicita i termini concordati, le fasi delle attività e le scadenze intermedie in relazione all'*Oggetto della Collaborazione* e al raggiungimento delle *Finalità della Collaborazione*. Esso specifica inoltre, per ogni *Componente della Collaborazione*, la tipologia, la durata e la sequenza delle attività riconducibili alla responsabilità dello stesso e gli atti di consenso o di approvazione (anche di soggetti terzi) che sono condizione necessaria per il compimento di attività successive.

MODULO 3

REGISTRO DEI RISCHI

(si vedano gli articoli 9.3 e 9.4)

Rischi	Probabilità del rischio	Impatto del rischio sull' <i>Oggetto della Collaborazione</i> e/o sulle <i>Finalità della Collaborazione</i> e/o sulle <i>Attività della Collaborazione</i>	<i>Componente/i della Collaborazione</i> responsabile per le attività di <i>Gestione del Rischio</i>	Attività di <i>Gestione del Rischio</i>	Durata/Scadenza delle attività di <i>Gestione del Rischio</i>

Note esplicative: il *Registro dei Rischi* stabilisce la natura di ogni rischio, la relativa probabilità e il relativo impatto sull'*Oggetto della Collaborazione* e/o sul raggiungimento delle *Finalità della Collaborazione* e/o sul compimento di ogni *Attività della Collaborazione* (anche dal punto di vista economico-finanziario), nonché il/i *Componente/i della Collaborazione* responsabile/i per ciascuna attività di *Gestione del Rischio* (ivi comprese le attività per la riduzione dei rischi e per la riduzione dell'impatto finanziario degli stessi), con il relativo cronoprogramma.

MODULO 4

PARTE 1

AFFIDAMENTI DIRETTI

(si veda l'articolo 5.1)

La seguente disciplina si applicherà all'*Affidamento Diretto* dei *Contratti di Programma*:

PARTE 2

PROCEDURE COMPETITIVE

(si veda l'articolo 5.2)

La seguente disciplina si applicherà all'affidamento dei *Contratti di Programma* tramite *Procedura Competitiva*:

Note esplicative: Le *Procedure Competitive* e le procedure relative all'*Affidamento Diretto*:

- stabiliscono le procedure e le tempistiche per la redazione di ciascun *Memorandum di Programma*, per la presentazione delle offerte relative ai *Corrispettivi* e delle altre *Offerte Contrattuali*, nonché per tutte le fasi che conducono all'affidamento dei *Contratti di Programma* (ivi inclusi le metodologie, le regole, i criteri per la valutazione dei *Corrispettivi* offerti e delle altre *Offerte*);
- specificano come i *Modelli Contrattuali* saranno applicati a ciascun *Programma*;
- illustrano la modalità di affidamento di ciascun *Programma*, ivi inclusi le risorse e i tempi relativi alla progettazione, alla *Collaborazione con la Filiera*, alla stima dei costi, alla programmazione e alla *Gestione del Rischio*, nonché all'eventuale previsione del BIM;
- illustrano come verranno assunte le determinazioni circa la scelta fra *Affidamento Diretto* e *Procedure Competitive* per l'affidamento di un *Contratto di Programma*.

MODULO 5

MODELLI CONTRATTUALI

(si veda l'articolo 5.3)

Tutti gli *Affidamenti Diretti* e tutte le *Procedure Competitive*, nonché tutti i *Contratti di Programma* dovranno essere redatti secondo i seguenti *Modelli Contrattuali*:

Note esplicative: I *Modelli Contrattuali* includono:

- i *Termini e le Condizioni* che devono essere applicate a ogni *Contratto di Programma*, nonché i modelli e i formulari standardizzati di contratto e le loro eventuali modifiche;
- la struttura e i contenuti standard del *Memorandum del Programma*, che costituisce parte sostanziale di ogni *Contratto di Programma* e che descrive lo scopo e la natura di quest'ultimo, stabilendo altresì i requisiti tecnici, gestionali e commerciali richiesti dalla *Committenza* e i risultati previsti del *Programma*, nonché gli standard di qualità e le garanzie;
- tutti i requisiti standard previsti in ciascun *Memorandum di Programma* in relazione a: polizze assicurative, sicurezza, processi e procedure per la gestione della comunicazione, delle prestazioni, della progettazione, del coinvolgimento della *Filiera*, dei costi, dei pagamenti, del tempo, delle varianti, del rischio, della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché tutti gli altri processi e procedure standard di project management, ivi incluso, ove previsto, l'utilizzo del *BIM*;
- ogni richiesta, standardizzata per ciascun *Memorandum di Programma*, relativa al rispetto della *Sostenibilità*, all'*Uso e Manutenzione* e al coinvolgimento degli *Stakeholder* e degli *Utenti*;
- la struttura e il contenuto minimo dei *Corrispettivi* e delle altre *Offerte Contrattuali* facenti parte del *Contratto di Programma*.

MODULO 6

PARTE 1

REGOLAMENTAZIONE

(si veda l'articolo 13.4)

La seguente *Regolamentazione* integra o modifica le *Condizioni Generali* come di seguito descritto:

Note esplicative: La *Regolamentazione* comprende ogni previsione normativa che integri o modifichi le *Condizioni Generali* al fine di rendere il *Framework dell'Accordo Collaborativo* compatibile con la legislazione italiana o con la differente legge e giurisdizione applicabili ai sensi dell'*Accordo di Collaborazione*.

PARTE 2

PREVISIONI CONTRATTUALI SPECIFICHE

(si veda l'articolo 13.5)

Le seguenti *Previsioni Contrattuali Specifiche* integrano o modificano le *Condizioni Generali*:

Note esplicative: Le *Previsioni Contrattuali Specifiche* illustrano le clausole contrattuali che integrano o modificano le *Condizioni Generali* in quanto richiesti dalle specifiche necessità della *Committenza* o di una *Nuova Committenza* o degli altri *Componenti della Collaborazione* oppure in quanto imposte da ragioni derivanti dalla natura dell'*Oggetto della Collaborazione*.

CONDIZIONI GENERALI

1. COMPONENTI DELLA COLLABORAZIONE, DOCUMENTI DELLA COLLABORAZIONE E GRUPPO RISTRETTO

- Componenti della Collaborazione 1.1 I *Componenti della Collaborazione* si impegnano a operare, sia insieme che individualmente, in buona fede, con spirito di fiducia, correttezza e collaborazione a beneficio dell'*Oggetto della Collaborazione*, nell'ambito dei ruoli, delle competenze e delle responsabilità stabiliti nei *Documenti della Collaborazione*; tutte le obbligazioni dagli stessi assunte ai sensi del *Framework dell'Accordo Collaborativo* dovranno essere interpretate alla luce di tali ruoli, competenze e responsabilità; in tutti gli aspetti disciplinati dal *Framework dell'Accordo Collaborativo*, i *Componenti della Collaborazione* dovranno agire diligentemente e senza ritardo.
- Definizioni 1.2 Tutti i termini e le espressioni utilizzate nei *Documenti della Collaborazione* hanno il significato stabilito nelle *Definizioni* di cui all'Allegato 1 o altrove nei *Documenti della Collaborazione*.
- Documenti della Collaborazione 1.3 I *Documenti della Collaborazione* sono descritti nell'*Accordo di Collaborazione*; qualsiasi *Documento della Collaborazione* redatto o modificato in conformità alle presenti *Condizioni Generali* è vincolante per tutti i *Componenti della Collaborazione*, fermo restando che:
- 1.3.1 ove non diversamente disposto nelle *Condizioni Generali*, nessun *Documento della Collaborazione* aggiunto o modificato dopo la data della stipulazione dell'*Accordo di Collaborazione* aggiungerà o modificherà i ruoli, le competenze, le responsabilità o altre obbligazioni di alcun *Componente della Collaborazione* senza il consenso di quest'ultimo;
- 1.3.2 i *Termini di Pagamento dell'Amministratore della Collaborazione* impegnano solo la *Committenza*, le eventuali *Nuove Committenze* e l'*Amministratore della Collaborazione*;
- 1.3.3 il *Prezzario della Collaborazione* e le *Proposte di Collaborazione* di un *Componente della Collaborazione* impegnano solo la *Committenza*, le eventuali *Nuove Committenze*, l'*Amministratore della Collaborazione* e il *Componente della Collaborazione* direttamente interessato.
- Responsabilità connessa ai Documenti della Collaborazione 1.4 Ciascun *Componente della Collaborazione* che rediga uno o più *Documenti della Collaborazione* sarà responsabile delle conseguenze di qualsiasi errore od omissione nei documenti redatti (o nelle parti di documento redatte) e di qualsiasi discrepanza fra *Documenti della Collaborazione* che derivi dalla redazione di uno o più *Documenti della Collaborazione* o di una parte degli stessi, nei limiti in cui ciò non dipenda da fatto del terzo (inclusi dati errati o incompleti che, secondo quanto esplicitato nei *Documenti della Collaborazione* redatti, sono stati forniti da un diverso *Componente della Collaborazione*).
- Errori, omissioni e discrepanze 1.5 Tutti i *Documenti della Collaborazione* dovranno essere considerati tra loro reciprocamente integrati; inoltre:
- 1.5.1 un *Componente della Collaborazione* dovrà dare un *Avviso Preventivo di Allerta* ai sensi del seguente articolo 1.8 non appena venga a conoscenza di un errore o di un'omissione all'interno di un *Documento della Collaborazione* o di una discrepanza fra più *Documenti della Collaborazione*;
- 1.5.2 nel caso in cui un errore, un'omissione o una discrepanza non siano stati risolti nell'*Avviso Preventivo di Allerta* di cui al precedente articolo 1.5.1, la priorità fra *Documenti della Collaborazione* dovrà seguire l'ordine gerarchico decrescente stabilito nell'*Accordo di Collaborazione*, fermo restando che le presenti *Condizioni Generali* avranno prevalenza sui

		Moduli da 1 a 5 dell' <i>Accordo di Collaborazione</i> e salvo che i <i>Componenti della Collaborazione</i> non concordino diversamente;
	1.5.3	in caso di contrasto fra i <i>Documenti della Collaborazione</i> e un <i>Contratto di Programma</i> , prevarrà il <i>Contratto di Programma</i> ;
Gruppo Ristretto	1.6	Il <i>Gruppo Ristretto</i> è tenuto a vigilare e supportare l'esecuzione del <i>Framework dell'Accordo Collaborativo</i> e a svolgere le altre funzioni specificate nei <i>Documenti della Collaborazione</i> o concordati fra i <i>Componenti della Collaborazione</i> ; inoltre:
	1.6.1	il <i>Gruppo Ristretto</i> è costituito dai soggetti indicati nell' <i>Accordo di Collaborazione</i> e in qualsiasi <i>Accordo di Adesione</i> , fermi restando le modifiche e i meccanismi di supplenza concordati fra i <i>Componenti della Collaborazione</i> ;
	1.6.2	ogni <i>Componente della Collaborazione</i> dovrà assicurare, a propria cura e spese, che ciascun proprio delegato, individuato come componente del <i>Gruppo Ristretto</i> o come supplente, partecipi alle riunioni del <i>Gruppo Ristretto</i> e svolga le attività dei membri del <i>Gruppo Ristretto</i> pattuite ai sensi dei <i>Documenti della Collaborazione</i> .
Riunioni del Gruppo Ristretto e modalità di decisione	1.7	Ciascuna riunione del <i>Gruppo Ristretto</i> :
	1.7.1	sarà convocata dall' <i>Amministratore della Collaborazione</i> su richiesta di almeno un componente del <i>Gruppo Ristretto</i> e in ogni altro caso stabilito dai <i>Documenti della Collaborazione</i> , dietro avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, inviato ai componenti del <i>Gruppo Ristretto</i> non meno di cinque <i>Giorni Lavorativi</i> prima della riunione (salva diversa decisione del <i>Gruppo Ristretto</i>);
	1.7.2	sarà presieduta dall' <i>Amministratore della Collaborazione</i> e riguarderà solo le tematiche elencate nel relativo ordine del giorno (a meno che i membri del <i>Gruppo Ristretto</i> pattuiscono diversamente);
	1.7.3	delibererà su <i>Consenso</i> di tutti i componenti del <i>Gruppo Ristretto</i> presenti alla riunione; i <i>Componenti della Collaborazione</i> dovranno adeguarsi alle deliberazioni del <i>Gruppo Ristretto</i> che rientrino nell'ambito delle attività pattuite a proprio carico.
Avviso Preventivo di Allerta	1.8	Ciascun <i>Componente della Collaborazione</i> si impegna a far pervenire un <i>Avviso Preventivo di Allerta</i> agli altri <i>Componenti della Collaborazione</i> appena venga a conoscenza di una qualsiasi criticità che incida sfavorevolmente o che possa compromettere la <i>Collaborazione</i> o l' <i>Oggetto della Collaborazione</i> o la propria prestazione o la prestazione di un altro <i>Componente della Collaborazione</i> ai sensi del <i>Framework dell'Accordo Collaborativo</i> ; inoltre:
	1.8.1	il <i>Componente della Collaborazione</i> notificante dovrà inviare con l' <i>Avviso Preventivo di Allerta</i> (nei limiti e nell'ambito del proprio ruolo, competenze e responsabilità) una proposta per evitare o porre rimedio alla criticità rilevata;
	1.8.2	l' <i>Amministratore della Collaborazione</i> dovrà convocare una riunione del <i>Gruppo Ristretto</i> entro cinque <i>Giorni Lavorativi</i> dalla data di ricezione dell' <i>Avviso Preventivo di Allerta</i> (a meno che i membri del <i>Gruppo Ristretto</i> concordino un periodo di tempo inferiore) al fine di stabilire l'appropriata linea d'azione (salvo che tutti i membri del <i>Gruppo Ristretto</i> concordino detta linea di azione senza una riunione).
Comunicazioni	1.9	Salvo quanto diversamente pattuito per iscritto, tutte le comunicazioni fra <i>Componenti della Collaborazione</i> :

- 1.9.1 dovranno avvenire in forma scritta, con dimostrazione della ricevuta e dell'identità del mittente, secondo il sistema di comunicazione di cui all'articolo 1.9.3;
- 1.9.2 saranno efficaci a far data dalla ricezione della comunicazione da parte del *Componente della Collaborazione* all'indirizzo indicato nell'*Accordo di Collaborazione* o in un *Accordo di Adesione*, o all'indirizzo alternativo che un *Componente della Collaborazione* abbia comunicato a un altro *Componente della Collaborazione*;
- 1.9.3 dovranno essere effettuate utilizzando il sistema di comunicazione stabilito nell'*Accordo di Collaborazione*.
- Stakeholders 1.10 I *Componenti della Collaborazione* coinvolgeranno gli *Stakeholder* secondo le modalità specificate nell'*Accordo di Collaborazione*; nessun *Componente della Collaborazione* è tenuto contrattualmente ad osservare nei confronti di uno *Stakeholder* gli obblighi di diligenza descritti all'art. 10 che segue, salvo quanto previsto all'articolo 10.6.
- Nuove
Committenze e
Nuovi
Componenti della
Collaborazione 1.11 Le *Nuove Committenze* e gli altri *Nuovi Componenti della Collaborazione*², come elencati nell'*Accordo di Collaborazione* (o per come diversamente concordato dai *Componenti della Collaborazione*), possono aderire alla *Collaborazione* e:
- 1.11.1 dietro ricezione del relativo avviso da parte dell'*Amministratore della Collaborazione*, i *Componenti della Collaborazione* in essere dovranno valutare un *Accordo di Adesione* con la *Nuova Committenza* o con altri *Nuovi Componenti della Collaborazione*, in base al modello di cui all'Allegato 2;
- 1.11.2 in seguito alla sottoscrizione dell'*Accordo di Adesione*, la *Nuova Committenza* o i *Nuovi Componenti della Collaborazione* saranno tenuti a e avranno il diritto di applicare e far osservare il *Framework dell'Accordo Collaborativo* al pari di ogni altro *Componente della Collaborazione*, con il ruolo, le competenze e le responsabilità stabilite nell'*Accordo di Adesione*; tutte le previsioni del *Framework dell'Accordo Collaborativo* si applicheranno alla *Nuova Committenza* o ai *Nuovi Componenti della Collaborazione* come se questi ultimi fossero specificamente individuati come parti del *Framework dell'Accordo Collaborativo*;
- 1.11.3 in particolare, nell'ambito di quanto previsto al precedente articolo 1.11.2, ogni *Nuova Committenza* potrà procedere ai sensi delle presenti *Condizioni Generali* autonomamente, assumendosene l'esclusiva responsabilità nei confronti degli altri *Componenti della Collaborazione*, attraverso:
- 1.11.3.1 l'*Affidamento Diretto* e la *Procedura Competitiva* ai sensi dell'articolo 5;
- 1.11.3.2 l'affidamento dei *Contratti di Programma* ai sensi dell'articolo 5;
- 1.11.3.3 l'emissione di *Richieste* ai sensi dell'articolo 7;
- 1.11.3.4 il pagamento di somme di denaro ai sensi dell'art. 8;
- 1.11.4 ove concordato da tutti i *Componenti della Collaborazione*, nell'*Accordo di Adesione* possono essere inclusi *Documenti della Collaborazione* addizionali o modifiche ai *Documenti della Collaborazione* esistenti, al fine di descrivere il ruolo, le competenze e le responsabilità di ciascuna

² Non si considera *Nuovo Componente della Collaborazione* il soggetto risultante da scissione, fusione o trasformazione di un *Componente della Collaborazione* che abbia già sottoscritto il FAC-1. Pertanto, in tal caso, non si applica la disciplina di cui al punto 1.11.

Nuova Committenza o di altri *Nuovi Componenti della Collaborazione* e di estendere l'impegno di cui all'articolo 1.3;

1.11.5 salvo diverso accordo, non potranno insorgere in capo a una *Nuova Committenza* o a un *Nuovo Componente della Collaborazione* diritti o obblighi discendenti dal *Framework dell'Accordo Collaborativo* in relazione a questioni insorte precedentemente alla data della stipula dell'*Accordo di Adesione*.

2. FINALITÀ DELLA COLLABORAZIONE, INDICATORI DI RISULTATO, OBIETTIVI, PREMIALITÀ E CRONOPROGRAMMA

Finalità della Collaborazione	2.1	I <i>Componenti della Collaborazione</i> , entro i limiti e l'ambito dei propri pattuiti ruoli, competenze e responsabilità, si impegnano a perseguire le <i>Finalità della Collaborazione</i> stabilite nella Parte 1 del Modulo 1 dell' <i>Accordo di Collaborazione</i> .
Valore Aggiunto	2.2	Ogni <i>Componente della Collaborazione</i> , entro i limiti e l'ambito dei propri pattuiti ruoli, competenze e responsabilità, si impegna a ricercare proposte di <i>Collaborazione con la Filiera</i> e/o altre <i>Attività della Collaborazione</i> tese a realizzare un <i>Valore Aggiunto</i> coerente con le <i>Finalità della Collaborazione</i> , da sottoporre per approvazione al <i>Gruppo Ristretto</i> .
Indicatori di Risultato e Obiettivi	2.3	Il successo della <i>Collaborazione</i> e dell' <i>Oggetto della Collaborazione</i> e della prestazione dei <i>Componenti della Collaborazione</i> nel perseguimento delle <i>Finalità della Collaborazione</i> sarà determinato con riferimento agli <i>Indicatori di Risultato</i> e agli <i>Obiettivi</i> stabiliti nella Parte 2 del Modulo 1 dell' <i>Accordo di Collaborazione</i> .
Premialità	2.4	Le <i>Premialità</i> per raggiungere le <i>Finalità della Collaborazione</i> e/o gli <i>Obiettivi</i> sono stabilite nella Parte 3 del Modulo 1 dell' <i>Accordo di Collaborazione</i> ; ivi è altresì indicato se le <i>Premialità</i> economiche saranno da corrispondere: 2.4.1 come parte dei <i>Corrispettivi</i> relativi ai <i>Contratti di Programma</i> ; o 2.4.2 ai sensi dell'articolo 8.
Cronoprogramma	2.5	I termini, le fasi e le scadenze inerenti all' <i>Oggetto della Collaborazione</i> , il perseguimento delle <i>Finalità della Collaborazione</i> e la cronologia delle <i>Attività della Collaborazione</i> di cui all'articolo 6 sono stabiliti nel <i>Cronoprogramma</i> di cui al Modulo 2 dell' <i>Accordo di Collaborazione</i> .
Aggiornamenti al cronoprogramma	2.6	L' <i>Amministratore della Collaborazione</i> si impegna ad aggiornare il <i>Cronoprogramma</i> ai fini dell'approvazione da parte del <i>Gruppo Ristretto</i> , con le nuove <i>Attività della Collaborazione</i> ai sensi dell'art. 6, gli <i>Accordi di Adesione</i> , le modifiche ai sensi dell'art. 9.1, le attività approvate ai sensi dell'art. 14.2.1 e qualsiasi altra variazione concordata ai sensi dei <i>Documenti della Collaborazione</i> .

3. AMMINISTRATORE DELLA COLLABORAZIONE, CONSULENTE INDIPENDENTE E PERSONALE

Funzioni dell' Amministratore della Collaborazione	3.1	L' <i>Amministratore della Collaborazione</i> svolgerà le funzioni descritte nelle presenti <i>Condizioni Generali</i> e nel <i>Modulo delle Attività dell'Amministratore della Collaborazione</i> , impegnandosi a rafforzare la <i>Collaborazione</i> e formulando le proprie valutazioni in maniera propositiva e con correttezza; inoltre, ferme restando le limitazioni stabilite nell' <i>Accordo di Collaborazione</i> , questi si impegna a: 3.1.1 sovrintendere alle procedure per gli <i>Affidamenti Diretti</i> , alle <i>Procedure Competitive</i> di cui all'articolo 5 e ai <i>Contratti di Programma</i> di cui all'articolo 5 e le <i>Richieste</i> di cui all'articolo 7; 3.1.2 monitorare e supportare il perseguimento delle <i>Finalità della</i>
--	-----	---

		<p><i>Collaborazione</i>, degli <i>Indicatori di Risultato</i> e degli <i>Obiettivi</i>, nonché dei termini concordati, delle fasi e delle scadenze del <i>Cronoprogramma</i>; predisporre gli aggiornamenti al <i>Cronoprogramma</i> per l'approvazione del <i>Gruppo Ristretto</i> ai sensi dell'articolo 2.6;</p>
	3.1.3	convocare, organizzare, presiedere e verbalizzare le riunioni del <i>Gruppo Ristretto</i> ai sensi degli articoli 1.7 e 15.1;
	3.1.4	organizzare, supportare e monitorare la <i>Collaborazione con la Filiera</i> e le altre <i>Attività della Collaborazione</i> di cui all'articolo 6, nonché il coinvolgimento degli <i>Stakeholder</i> ai sensi dell'articolo 1.10;
	3.1.5	disporre i pagamenti ai sensi dell'articolo 8 e le <i>Premialità</i> ai sensi dell'articolo 2.4;
	3.1.6	monitorare e supportare la <i>Gestione del Rischio</i> in aderenza al <i>Registro dei Rischi</i> di cui al Modulo 3 dell' <i>Accordo di Collaborazione</i> e predisporre gli aggiornamenti del <i>Registro dei Rischi</i> per l'approvazione del <i>Gruppo Ristretto</i> , ai sensi dell'articolo 9.4.
Rappresentanza della Committenza	3.2	La <i>Committenza</i> e le eventuali <i>Nuove Committenze</i> possono conferire mandato all' <i>Amministratore della Collaborazione</i> affinché questi possa rappresentarle nelle materie stabilite nell' <i>Accordo di Collaborazione</i> o in un <i>Accordo di Adesione</i> .
Consulente Indipendente	3.3	Ove previsto nell' <i>Accordo di Collaborazione</i> , i <i>Componenti della Collaborazione</i> possono nominare un <i>Consulente Indipendente</i> che fornisca al <i>Gruppo Ristretto</i> una consulenza imparziale e costruttiva.
Personale impiegato nel FAC-1	3.4	Ogni <i>Componente della Collaborazione</i> dovrà impiegare, ai fini del <i>Framework dell'Accordo Collaborativo</i> , personale dotato delle necessarie capacità, qualifiche ed esperienza e si impegna a rimuovere o sostituire un qualsiasi dipendente che abbia, con il proprio operato, compromesso o inficiato l' <i>Oggetto della Collaborazione</i> o qualsiasi <i>Attività della Collaborazione</i> o il <i>Programma</i> .
	4.	CORRISPETTIVI
Corrispettivi	4.1	I <i>Corrispettivi</i> afferenti a un <i>Programma</i> saranno determinati come segue:
	4.1.1	ai sensi del presente articolo 4 e dell'articolo 5 che segue;
	4.1.2	secondo gli <i>Affidamenti Diretti</i> e le <i>Procedure Competitive</i> relativi a detto <i>Programma</i> ;
	4.1.3	utilizzando il <i>Prezzario della Collaborazione</i> di un <i>Componente della Collaborazione</i> con riferimento all' <i>Affidamento Diretto</i> o alla <i>Procedura Competitiva</i> riguardante detto <i>Programma</i> ;
	4.1.4	nei limiti del <i>Budget</i> stabilito dalla <i>Committenza</i> o da una <i>Nuova Committenza</i> nell'ambito di un <i>Affidamento Diretto</i> o di una <i>Procedura Competitiva</i> per la realizzazione di detto <i>Programma</i> .
Revisione dei prezzi	4.2	Il <i>Prezzario della Collaborazione</i> e i <i>Corrispettivi</i> saranno soggetti solo alle previsioni di revisione dei prezzi stabiliti nel <i>Memorandum della Collaborazione</i> o nei <i>Modelli Contrattuali</i> o concordati altrimenti dai <i>Componenti della Collaborazione</i> .
Utili e Spese Generali	4.3	Ove così stabilito nell' <i>Accordo di Collaborazione</i> , i <i>Corrispettivi</i> specificheranno separatamente gli <i>Utili</i> e le <i>Spese Generali</i> di ciascun <i>Componente della Collaborazione</i> , coerentemente con il <i>Prezzario della Collaborazione</i> e con l' <i>Affidamento Diretto</i> o la <i>Procedura Competitiva</i> relativi a un <i>Programma</i> .

Costi e Attività della Collaborazione 4.4 Ove così stabilito nell'Accordo di Collaborazione, i Corrispettivi includeranno i costi approvati dalla Committenza e da ogni altra Nuova Committenza risultanti dalla Collaborazione con la Filiera o dalle altre Attività della Collaborazione di cui all'articolo 6.

5. AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI PROGRAMMA

Affidamento diretto 5.1 Laddove la Committenza o una Nuova Committenza intendano individuare uno specifico Componente della Collaborazione per un Programma senza mettere in competizione i Componenti della Collaborazione, l'Amministratore della Collaborazione predisporrà un Memorandum del Programma da illustrare al Componente della Collaborazione interessato, utilizzando la procedura di Affidamento Diretto descritta nella Parte 1 del Modulo 4 dell'Accordo di Collaborazione, in modo che detto Componente della Collaborazione invii la propria Offerta, con i relativi Corrispettivi offerti.

Procedure Competitive 5.2 In alternativa rispetto al precedente articolo 5.1, laddove la Committenza o una Nuova Committenza intendano richiedere ai Componenti della Collaborazione offerte competitive per un Programma, l'Amministratore della Collaborazione predisporrà un Memorandum del Programma da inviare ai Componenti della Collaborazione interessati, utilizzando la Procedura Competitiva di cui alla Parte 2 del Modulo 4 dell'Accordo di Collaborazione, in modo che tali Componenti della Collaborazione inviino all'Amministratore della Collaborazione la loro Offerta con i relativi Corrispettivi offerti.

Modelli Contrattuali 5.3 Gli Affidamenti Diretti e le Procedure Competitive dovranno riportare i dettagli relativi al Programma e saranno basati sulle Condizioni del Contratto di Programma e sui Modelli Contrattuali di cui al Modulo 5 dell'Accordo di Collaborazione.

Affidamento di un Contratto di Programma 5.4 Al termine della procedura di Affidamento Diretto o della Procedura Competitiva, l'Amministratore della Collaborazione invierà per la sottoscrizione il relativo Contratto di Programma ai Componenti della Collaborazione, assieme ai Corrispettivi e alle Offerte presentate.

Sottoscrizione di un Contratto di Programma 5.5 Il Componente della Collaborazione sottoscriverà e invierà all'Amministratore della Collaborazione il Contratto di Programma ricevuto ai sensi del precedente articolo 5.4, nel rispetto dei Documenti della Collaborazione, entro dieci Giorni Lavorativi dalla data di ricezione.

Valore minimo e tipologie di Contratti di Programma 5.6 Salvo quanto stabilito nell'Accordo di Collaborazione, la Committenza e le eventuali Nuove Committenze non sono tenute ad affidare ai Componenti della Collaborazione alcun Contratto di Programma, di qualsiasi valore o tipo, né le stesse saranno responsabili per alcuna spesa sostenuta dai Componenti della Collaborazione preliminarmente al Contratto di Programma, salvo quanto previsto nell'Accordo di Collaborazione o in una Richiesta.

Accordi di esclusiva e relative modifiche 5.7 Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 5.6, qualsiasi accordo di esclusiva concordato con i Componenti della Collaborazione in relazione all'Oggetto della Collaborazione è disciplinato ai sensi dell'Accordo di Collaborazione e qualsiasi modifica allo stesso dovrà avvenire nel rispetto degli Indicatori di Risultato e degli Obiettivi.

6. ATTIVITÀ DELLA COLLABORAZIONE, COLLABORAZIONE CON LA FILIERA E CRONOPROGRAMMA

Attività della Collaborazione 6.1 I Componenti della Collaborazione si impegnano a porre in essere le Attività della Collaborazione per come descritte nell'Accordo di Collaborazione e nel Memorandum della Collaborazione o come altrimenti concordate dai Componenti della Collaborazione, agendo nel rispetto delle tempistiche stabilite nel Cronoprogramma e in eventuali ulteriori cronoprogrammi concordati dai

Componenti della Collaborazione, al fine di generare un *Valore Aggiunto* coerente con le *Finalità della Collaborazione*.

- Filiera 6.2 I *Componenti della Collaborazione* si impegnano a instaurare e a sviluppare relazioni con i membri della *Filiera* che siano complementari alle relazioni giuridiche disciplinate dal *Framework dell'Accordo Collaborativo* e che supportino il perseguimento delle *Finalità della Collaborazione* e degli *Obiettivi*; essi inoltre si impegnano a stipulare *Contratti con Membri della Filiera* coerenti con i relativi *Contratti di Programma*.
- Collaborazione con la Filiera 6.3 L'*Accordo di Collaborazione* o il *Memorandum della Collaborazione* (o ulteriori accordi assunti dai *Componenti della Collaborazione*) potranno prevedere che le *Attività della Collaborazione* includano modalità di *Collaborazione con la Filiera* volte a generare un *Valore Aggiunto* nel rispetto delle *Finalità della Collaborazione*, stipulando *Contratti con Membri della Filiera* coerenti, di lunga durata e di ampio oggetto o comunque attraverso altri impegni e azioni che rendano più efficiente la *Filiera*, ad esempio:
- 6.3.1 concordando nel *Gruppo Ristretto* modalità di scambio di informazioni fra i *Componenti della Collaborazione* in relazione ai loro contratti in essere e in fieri (ove non già previste nel *Memorandum della Collaborazione*) nonché la cronologia delle fasi di *Collaborazione con la Filiera* (ove non già stabilita nel *Cronoprogramma*);
 - 6.3.2 esaminando e comparando gli importi offerti ai diversi *Componenti della Collaborazione* dai *Membri della Filiera*, per le medesime prestazioni;
 - 6.3.3 revisionando i *Contratti con Membri della Filiera* in essere, considerando la possibilità di stipulare contratti maggiormente coerenti, di più lunga durata, di più lungo periodo e di più ampio oggetto, nonché la possibilità di assumere impegni e porre in essere azioni che rendano più efficiente la *Filiera*;
 - 6.3.4 intraprendendo una rinegoziazione congiunta dei *Contratti con Membri della Filiera* o indicando procedure di selezione volte all'individuazione di tutti i membri della *Filiera* necessari per la realizzazione del *Programma*; tale rinegoziazione congiunta dovrà essere approvata dal *Gruppo Ristretto*, gestita da uno o più *Componenti della Collaborazione* operanti quali soggetti promotori e organizzata, supervisionata e supportata dall'*Amministratore della Collaborazione*;
 - 6.3.5 negoziando e stipulando *Contratti con Membri della Filiera* più coerenti, di maggiore durata e di oggetto più ampio rispetto a quelli in essere o comunque assumendo altri impegni e azioni che rendano più efficiente la *Filiera*.

7. RICHIESTE E ATTIVITÀ PRECONTRATTUALI

- Richieste, Attività della Collaborazione e Attività Precontrattuali 7.1 La *Committenza* o le eventuali *Nuove Committenze* e ogni altro *Componente della Collaborazione* potranno procedere tramite *Richieste* redatte secondo il modello di cui all'Allegato 3; dette *Richieste* stabiliscono i pagamenti da effettuarsi in relazione a un'*Attività della Collaborazione* o a un'*Attività Precontrattuale* che un *Componente della Collaborazione* sia tenuto a svolgere prima della stipulazione di un *Contratto di Programma*.
- 7.2 Ciascuna *Richiesta* sarà soggetta alle *Condizioni Generali* o, ove così espressamente previsto, alle *Condizioni del Contratto di Programma*.
- 7.3 Ciascuna *Richiesta* dovrà specificare dettagliatamente oggetto, durata e costi relativi a una specifica *Attività della Collaborazione* o *Attività Precontrattuale*.

	7.4	Le <i>Richieste</i> non sono idonee a costituire <i>Contratti di Programma</i> e non conferiscono diritti o obblighi al di fuori del loro oggetto.
	7.5	Le <i>Richieste</i> potranno essere revocate previo preavviso che dovrà intervenire almeno dieci giorni prima, ad opera della <i>Committenza</i> o dell'eventuale <i>Nuova Committenza</i> che abbia sottoscritto la <i>Richiesta</i> stessa, o dell' <i>Amministratore della Collaborazione</i> .
	8.	PAGAMENTI
Pagamenti in relazione a un Programma	8.1	Salvo quanto diversamente pattuito, il pagamento dei <i>Corrispettivi</i> relativi a un <i>Programma</i> avverrà secondo le condizioni e nei termini stabiliti nel relativo <i>Contratto di Programma</i> e non secondo il <i>Framework dell'Accordo Collaborativo</i> .
Pagamenti diretti all'Amministratore della Collaborazione e Richieste	8.2	La <i>Committenza</i> e/o l'eventuale <i>Nuova Committenza</i> sarà responsabile per il pagamento, ai sensi del <i>Framework dell'Accordo Collaborativo</i> : <ul style="list-style-type: none"> 8.2.1 di tutti gli importi dovuti all'<i>Amministratore della Collaborazione</i> secondo le <i>Modalità di Pagamento dell'Amministratore della Collaborazione</i>³; 8.2.2 di tutti gli importi dovuti a ogni <i>Componente della Collaborazione</i> ai sensi di una <i>Richiesta</i>; ferme restando, in ogni caso, le previsioni relative alla revisione del corrispettivo stabilito nelle <i>Modalità di Pagamento dell'Amministratore della Collaborazione</i> o nel <i>Memorandum della Collaborazione</i> e le modifiche effettuate ai sensi delle presenti <i>Condizioni Generali</i> .
Richieste di pagamento e Scadenze	8.3	Ciascun <i>Componente della Collaborazione</i> sottoporrà, alla fine di ogni mese (salvi diversi termini pattuiti nelle <i>Modalità di Pagamento dell'Amministratore della Collaborazione</i> o nel <i>Memorandum della Collaborazione</i>) alla <i>Committenza</i> e a ogni eventuale <i>Nuova Committenza</i> e all' <i>Amministratore della Collaborazione</i> le richieste di pagamento degli importi dovuti, indicando: <ul style="list-style-type: none"> 8.3.1 le informazioni rilevanti stabilite nelle <i>Modalità di Pagamento dell'Amministratore della Collaborazione</i> o nel <i>Memorandum della Collaborazione</i>; 8.3.2 gli importi che il <i>Componente della Collaborazione</i> interessato considera a sé dovuti entro la <i>Scadenza</i>; 8.3.3 i criteri in base ai quali detto importo è stato calcolato.
Avvisi di Pagamento diretti a Componenti della Collaborazione	8.4	Entro cinque giorni dalla ricezione di una richiesta di pagamento effettuata da un <i>Componente della Collaborazione</i> (diverso dall' <i>Amministratore della Collaborazione</i>) ai sensi del precedente articolo 8.3, l' <i>Amministratore della Collaborazione</i> invierà al <i>Componente della Collaborazione</i> interessato e alla <i>Committenza</i> o a ogni eventuale <i>Nuova Committenza</i> un <i>Avviso di Pagamento</i> , specificando: <ul style="list-style-type: none"> 8.4.1 l'importo che l'<i>Amministratore della Collaborazione</i> ritiene dovuto alla <i>Scadenza</i>; 8.4.2 che l'importo suindicato è stato calcolato in base al <i>Prezzario della Collaborazione</i> per quanto concerne il valore delle <i>Attività della Collaborazione</i> e in base ai <i>Corrispettivi</i> per quanto concerne il valore

³ Laddove l'*Amministratore della Collaborazione* sia un soggetto incardinato in un'amministrazione pubblica, non sarà necessario prevedere un compenso aggiuntivo dallo stesso svolto.

		delle <i>Attività Precontrattuali</i> , sottratti gli importi già corrisposti al medesimo <i>Componente della Collaborazione</i> ai sensi del <i>Framework dell'Accordo Collaborativo</i> ;
	8.4.3	il parametro di riferimento in base al quale detto importo è stato calcolato.
Avvisi di Pagamento diretti all' Amministratore della Collaborazione	8.5	Entro cinque giorni dalla ricezione di una richiesta di pagamento effettuata dall' <i>Amministratore della Collaborazione</i> ai sensi del precedente articolo 8.3, la <i>Committenza</i> o ogni eventuale <i>Nuova Committenza</i> invierà all' <i>Amministratore della Collaborazione</i> un <i>Avviso di Pagamento</i> , specificando:
	8.5.1	l'importo che la <i>Committenza</i> o l'eventuale <i>Nuova Committenza</i> considera dovuto alla <i>Scadenza</i> ;
	8.5.2	che l'importo suindicato è stato calcolato in base alle <i>Modalità di Pagamento dell'Amministratore della Collaborazione</i> sottratti gli importi previamente corrisposti al medesimo ai sensi del <i>Framework dell'Accordo Collaborativo</i> ;
	8.5.3	il parametro di riferimento in base al quale detto importo è stato calcolato.
Pagamenti diretti ai Componenti della Collaborazione e all' Amministratore della Collaborazione	8.6	Salvi differenti termini stabiliti nell' <i>Accordo di Collaborazione</i> e salvi gli <i>Avvisi di Decurtazione di Pagamento</i> emanati ai sensi dell'articolo 8.8, la <i>Committenza</i> o ogni eventuale <i>Nuova Committenza</i> corrisponderà:
	8.6.1	a ciascun <i>Componente della Collaborazione</i> (diverso dall' <i>Amministratore della Collaborazione</i>) l'importo stabilito nell' <i>Avviso di Pagamento</i> di cui al precedente articolo 8.4 entro venti <i>Giorni Lavorativi</i> dalla <i>Scadenza</i> e quella data sarà il <i>Termine Finale di Pagamento</i> ;
	8.6.2	all' <i>Amministratore della Collaborazione</i> l'importo stabilito nell' <i>Avviso di Pagamento</i> di cui al precedente articolo 8.5 entro venti <i>Giorni Lavorativi</i> dalla <i>Scadenza</i> e quella data sarà il <i>Termine Finale di Pagamento</i> .
Mancato invio dell'Avviso di Pagamento	8.7	Nel caso in cui l' <i>Amministratore della Collaborazione</i> o la <i>Committenza</i> o l'eventuale <i>Nuova Committenza</i> non trasmettano un <i>Avviso di Pagamento</i> ai sensi, rispettivamente, degli articoli 8.4 o 8.5 che precedono:
	8.7.1	la relativa richiesta di pagamento del <i>Componente della Collaborazione</i> di cui all'articolo 8.3 terrà luogo dell' <i>Avviso di Pagamento</i> ;
	8.7.2	salvi gli <i>Avvisi di Decurtazione di Pagamento</i> di cui al seguente articolo 8.8, la <i>Committenza</i> o l'eventuale <i>Nuova Committenza</i> pagheranno l'importo indicato nella richiesta di pagamento entro il <i>Termine Finale di Pagamento</i> .
Avviso di Decurtazione di Pagamento	8.8	Entro e non oltre cinque <i>Giorni Lavorativi</i> prima del <i>Termine Finale di Pagamento</i> relativo a qualsiasi importo dovuto, ove la <i>Committenza</i> o una eventuale <i>Nuova Committenza</i> ritenga dovuto un importo inferiore rispetto a quello indicato in una richiesta di pagamento:
	8.8.1	la <i>Committenza</i> o l'eventuale <i>Nuova Committenza</i> procederà ad inviare un <i>Avviso di Decurtazione di Pagamento</i> al <i>Componente della Collaborazione</i> interessato, specificando l'importo che si considera dovuto alla data in cui l'avviso è notificato e i criteri in base ai quali il medesimo è stato calcolato;
	8.8.2	se un <i>Avviso di Decurtazione di Pagamento</i> è inviato ai sensi del presente articolo 8.8, la <i>Committenza</i> o la <i>Nuova Committenza</i> corrisponderà

l'importo indicato nell'Avviso di Decurtazione di Pagamento entro il Termine Finale di Pagamento.

Modifiche agli avvisi e ai pagamenti	8.9	L'avviso o il pagamento: <ul style="list-style-type: none">8.9.1 non escluderà un riesame o una riconsiderazione futura delle attività oggetto del pagamento e dell'importo corrisposto;8.9.2 non implicherà né costituirà prova di assenso o accettazione tacita di alcuna parte di Attività della Collaborazione o di Attività Precontrattuali o di Attività dell'Amministratore della Collaborazione.
Sospensione delle prestazioni	8.10	Nel caso in cui la <i>Committenza</i> o l'eventuale <i>Nuova Committenza</i> manchino di effettuare un qualsiasi pagamento dovuto ai sensi del presente articolo 8 entro il <i>Termine Finale di Pagamento</i> , e ove tale mancanza sia protratta per sette giorni successivi al momento in cui un <i>Componente della Collaborazione</i> abbia notificato alla <i>Committenza</i> o alla <i>Nuova Committenza</i> l'intenzione di sospendere la prestazione delle <i>Attività dell'Amministratore della Collaborazione</i> o delle proprie <i>Attività della Collaborazione</i> o delle proprie <i>Attività Precontrattuali</i> , adducendo le ragioni di tale sospensione: <ul style="list-style-type: none">8.10.1 quel <i>Componente della Collaborazione</i> avrà diritto di sospendere l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni comunicate alla <i>Committenza</i> o all'eventuale <i>Nuova Committenza</i> fino al momento in cui il pagamento sia ricevuto per intero;8.10.2 laddove un <i>Componente della Collaborazione</i> eserciti il proprio diritto di sospensione, la <i>Committenza</i> o l'eventuale <i>Nuova Committenza</i> sarà tenuta a pagare a quel <i>Componente della Collaborazione</i> un indennizzo commisurato alle spese e ai costi ragionevolmente sostenuti dallo stesso in ragione della sospensione.
Tasso di interessi sul ritardato pagamento	8.11	In caso di ritardo su un pagamento oltre il <i>Termine Finale di Pagamento</i> , il <i>Componente della Collaborazione</i> interessato avrà diritto a percepire gli interessi legali e moratori ai tassi stabiliti nell' <i>Accordo di Collaborazione</i> .

9. MODIFICHE E GESTIONE DEL RISCHIO

Modifiche	9.1	Tutte le modifiche relative all'oggetto o alle finalità dell' <i>Oggetto della Collaborazione</i> o a ogni altro aspetto del <i>Framework dell'Accordo Collaborativo</i> dovranno essere condivise da tutti i <i>Componenti della Collaborazione</i> , a meno che non sia stabilito diversamente nei <i>Documenti della Collaborazione</i> .
Gestione del Rischio	9.2	I <i>Componenti della Collaborazione</i> si dichiarano consapevoli dei rischi connessi all' <i>Oggetto della Collaborazione</i> e si impegnano nella <i>Gestione del Rischio</i> , sia congiuntamente sia autonomamente, ai sensi dei <i>Documenti della Collaborazione</i> , al fine di analizzare e gestire detti rischi utilizzando le metodologie più efficienti.
Registro dei Rischi	9.3	I <i>Componenti della Collaborazione</i> sono tenuti a intraprendere le attività di <i>Gestione del Rischio</i> descritte nel <i>Registro dei Rischi</i> , secondo le tempistiche ivi indicate, e/o nel rispetto di quanto concordato dai <i>Componenti della Collaborazione</i> .
Aggiornamento del Registro dei Rischi	9.4	L' <i>Amministratore della Collaborazione</i> dovrà aggiornare il <i>Registro dei Rischi</i> per l'approvazione del <i>Gruppo Ristretto</i> con la frequenza stabilita nel <i>Cronoprogramma</i> o per come altrimenti concordato dai <i>Componenti della Collaborazione</i> .

10. DOVERE DI DILIGENZA

Dovere di diligenza	10.1	Fermo restando quanto concordato nell' <i>Accordo di Collaborazione</i> , i <i>Componenti della Collaborazione</i> , nell'esecuzione del <i>Framework dell'Accordo Collaborativo</i> ,
---------------------	------	--

dovranno usare una diligenza qualificata e adeguata all'attività dagli stessi svolta e confacente ai propri rispettivi ruoli, conoscenze e responsabilità, così come stabiliti nei *Documenti della Collaborazione* e secondo le norme dello Stato indicato nell'*Accordo di Collaborazione*.

- | | | |
|--|------|--|
| Impegni reciproci | 10.2 | Fermo quanto disposto agli articoli 1.11.3, 10.3, 10.4, 10.5 e 11.2 delle presenti <i>Condizioni Generali</i> e salva ogni diversa disposizione contenuta nell' <i>Accordo di Collaborazione</i> , nell'applicazione del <i>Framework dell'Accordo Collaborativo</i> , i <i>Componenti della Collaborazione</i> dovranno tenere fra loro un comportamento ispirato alle regole della correttezza e della buona fede. |
| Documenti specifici | 10.3 | I <i>Componenti della Collaborazione</i> si impegnano, nei confronti della <i>Committenza</i> e della eventuale <i>Nuova Committenza</i> a presentare le <i>Proposte di Collaborazione</i> , il <i>Prezzario della Collaborazione</i> , le <i>Offerte Contrattuali</i> e i <i>Corrispettivi</i> con adeguate serietà, affidabilità e perizia. |
| Amministratore della Collaborazione | 10.4 | La <i>Committenza</i> e l'eventuale <i>Nuova Committenza</i> si impegnano a rispettare gli obblighi di pagamento nei confronti dell' <i>Amministratore della Collaborazione</i> , con riferimento alle <i>Modalità di Pagamento dell'Amministratore della Collaborazione</i> . |
| Attività Precontrattuali | 10.5 | I Componenti della Collaborazione si impegnano a rispettare gli obblighi derivanti da una <i>Richiesta per Attività Precontrattuali</i> , nei confronti della <i>Committenza</i> , dell'eventuale <i>Nuova Committenza</i> e dell' <i>Amministratore della Collaborazione</i> . |
| Doveri di diligenza nei confronti di terzi | 10.6 | Gli obblighi di diligenza di un <i>Componente della Collaborazione</i> potranno essere estesi a terzi attraverso apposita specificazione nell' <i>Accordo di Collaborazione</i> o per come altrimenti concordato. |

11. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- | | | |
|--|------|---|
| Attività della Collaborazione e Diritti di Proprietà Intellettuale | 11.1 | Fermo restando quanto disposto al seguente articolo 11.2, ogni <i>Componente della Collaborazione</i> dichiara che nessuna <i>Attività della Collaborazione</i> (o attività ad esse connesse) lederà i <i>Diritti di Proprietà Intellettuale</i> degli altri <i>Componenti della Collaborazione</i> , e si impegna a corrispondere a questi ultimi un indennizzo per i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da una violazione dei medesimi diritti. |
| Attività Precontrattuali e Diritti di Proprietà Intellettuale | 11.2 | La <i>Committenza</i> o l'eventuale <i>Nuova Committenza</i> e ogni <i>Componente della Collaborazione</i> operanti nell'ambito di un <i>Affidamento Diretto</i> , di una <i>Procedura Competitiva</i> o di un' <i>Attività Precontrattuale</i> si impegnano reciprocamente (ma non anche nei confronti degli altri <i>Componenti della Collaborazione</i>) a non ledere i propri <i>Diritti di Proprietà Intellettuale</i> e a corrispondere al <i>Componente della Collaborazione</i> interessato un indennizzo per i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da una violazione dei medesimi diritti. |
| Titolarità e autorizzazione a copia e utilizzo | 11.3 | Ogni <i>Componente della Collaborazione</i> manterrà la titolarità dei <i>Diritti di Proprietà Intellettuale</i> su tutti i documenti dallo stesso redatti in forza del <i>Framework dell'Accordo Collaborativo</i> ; ogni <i>Componente della Collaborazione</i> è tenuto a concedere agli altri <i>Componenti della Collaborazione</i> un'autorizzazione a copiare e utilizzare tutti i suddetti documenti esclusivamente per ogni concordata <i>Attività della Collaborazione</i> , e che in ogni caso consenta di trasferire e di concedere a terzi detti diritti per i medesimi scopi; i <i>Componenti della Collaborazione</i> si impegnano altresì a rendere operative le suindicate autorizzazioni anche nei confronti di soggetti terzi. |
| Responsabilità per utilizzo di documenti | 11.4 | La responsabilità di un <i>Componente della Collaborazione</i> connessa alla redazione di un documento o di parte di un documento in forza del <i>Framework dell'Accordo Collaborativo</i> non si estende all'utilizzo dello stesso per scopi ultronei rispetto a quelli che ne hanno ispirato la redazione o a quelli comunque desumibili dai <i>Documenti della Collaborazione</i> . |

12. GARANZIE

Garanzie	12.1	Ogni <i>Componente della Collaborazione</i> è tenuto, per quanto di propria competenza, a stipulare polizze assicurative della tipologia e per gli importi stabiliti nell' <i>Accordo di Collaborazione</i> o in un <i>Accordo di Adesione</i> , a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del <i>Framework dell'Accordo Collaborativo</i> .
Contenuto delle polizze	12.2	Tutte le polizze indicate nell' <i>Accordo di Collaborazione</i> o in qualsiasi <i>Accordo di Adesione</i> dovranno essere stipulate con gli enti assicuratori, per le tipologie di rischi, con le esclusioni, con i massimali e secondo gli altri termini e condizioni specificati nel <i>Memorandum della Collaborazione</i> o altrimenti concordati con la <i>Committenza</i> ; tutte le suddette polizze assicurative dovranno avere copertura dalla data dell' <i>Accordo di Collaborazione</i> o dal relativo <i>Accordo di Adesione</i> , fino al termine o alla risoluzione anticipata del <i>Framework dell'Accordo Collaborativo</i> ; nessun <i>Componente della Collaborazione</i> potrà invalidare in alcun modo dette polizze assicurative.
Dettagli dei certificati di assicurazione	12.3	Ciascun <i>Componente della Collaborazione</i> dovrà, dietro apposita richiesta, fornire a un altro <i>Componente della Collaborazione</i> copia delle polizze o del dettaglio del certificato, come prova dell'assicurazione stipulata.
	13.	PREVISIONI GENERALI
Esclusione della costituzione di Persone Giuridiche Nuove	13.1	I <i>Documenti della Collaborazione</i> non costituiscono (neanche in via interpretativa) una <i>Persona Giuridica Nuova</i> e diversa rispetto ai <i>Componenti della Collaborazione</i> ; i <i>Componenti della Collaborazione</i> non potranno agire in modo da creare l'impressione che detta <i>Persona Giuridica Nuova</i> esista.
Cessione e affidamento in sub-contratto	13.2	E' fatto divieto ai <i>Componenti della Collaborazione</i> di cedere, anche parzialmente, o di affidare tramite stipulazione di un sub-contratto, alcuno dei propri diritti e obblighi derivanti dal <i>Framework dell'Accordo Collaborativo</i> , da un <i>Accordo di Adesione</i> o da una <i>Richiesta</i> , senza il previo consenso della <i>Committenza</i> o di ogni eventuale <i>Nuova Committenza</i> , fermo quanto disposto nell' <i>Accordo di Collaborazione</i> e quanto altrimenti concordato.
Impegno alla riservatezza	13.3	Fermo restando quanto diversamente concordato nell' <i>Accordo di Collaborazione</i> , i <i>Componenti della Collaborazione</i> non dovranno rivelare a terzi (salvo quanto espressamente concordato o imposto dalla legge) alcuna informazione confidenziale o riservata acquisita in esecuzione del <i>Framework dell'Accordo Collaborativo</i> o di uno dei suoi atti applicativi; le informazioni riservate o confidenziali dovranno essere usate solo per gli scopi dell' <i>Oggetto della Collaborazione</i> ; in ogni caso: <ul style="list-style-type: none"> 13.3.1 le <i>Modalità di Pagamento dell'Amministratore della Collaborazione</i> sono confidenziali e riservate all'<i>Amministratore della Collaborazione</i>, alla <i>Committenza</i> e a ogni altra <i>Nuova Committenza</i>; 13.3.2 il <i>Prezzario della Collaborazione</i> e le <i>Proposte di Collaborazione</i> di un <i>Componente della Collaborazione</i> sono confidenziali e riservate al <i>Componente della Collaborazione</i>, alla <i>Committenza</i>, a ogni altra <i>Nuova Committenza</i> e all'<i>Amministratore della Collaborazione</i>.
Previsioni normative	13.4	I <i>Componenti della Collaborazione</i> dovranno osservare tutte le leggi e i regolamenti vigenti nello Stato indicato nel <i>Framework dell'Accordo Collaborativo</i> , tutte le disposizioni normative o altrimenti vincolanti relative all' <i>Oggetto della Collaborazione</i> , nonché la <i>Regolamentazione</i> che modifichi o integri le presenti <i>Condizioni Generali</i> , per come stabilito nella Parte 1 del Modulo 6 dell' <i>Accordo di Collaborazione</i> .
Previsioni Contrattuali Specifiche	13.5	Le <i>Previsioni Contrattuali Specifiche</i> che integrano o modificano le <i>Condizioni Generali</i> sono stabilite nella Parte 2 del Modulo 6 dell' <i>Accordo di Collaborazione</i> .
Diritti di terzi	13.6	Fermo restando quanto previsto negli articoli 1.11.2, 10.6 e 14.6 e salvo quanto altrimenti pattuito, il <i>Framework dell'Accordo Collaborativo</i> non conferisce a

soggetti che non siano parti dello stesso alcun diritto o facoltà.

14. DURATA E RISOLUZIONE

- Durata 14.1 La durata del *Framework dell'Accordo Collaborativo* è stabilita nell'*Accordo di Collaborazione*, fermo quanto previsto nel presente articolo 14, e salva la proroga o la risoluzione anticipata concordate dai *Componenti della Collaborazione* nell'*Accordo di Collaborazione*.
- Mancato raggiungimento degli obiettivi 14.2 Ove uno degli *Obiettivi* stabiliti nella Parte 2 del Modulo 1 dell'*Accordo di Collaborazione* non venga raggiunto:
- 14.2.1 il *Gruppo Ristretto* dovrà riunirsi e proporre azioni necessarie al raggiungimento di detti *Obiettivi* o degli *Obiettivi* rivisti; qualsiasi attività approvata dalla *Committenza* o dalla eventuale *Nuova Committenza* dovrà essere formalmente accettata da tutti i *Componenti della Collaborazione* come un supplemento al *Cronoprogramma*;
- 14.2.2 fermo quanto previsto nella Parte 2 del Modulo 1 dell'*Accordo di Collaborazione*, nel caso in cui la *Committenza* o un'eventuale *Nuova Committenza* comunichi di non approvare le azioni proposte ai sensi dell'articolo 14.2.1 o una qualsiasi delle attività approvate non siano implementate:
- 14.2.2.1 nel caso in cui un *Componente della Collaborazione* abbia mancato di raggiungere un *Obiettivo* o un *Obiettivo* rivisto, la *Committenza* o ogni eventuale *Nuova Committenza* potranno risolvere il *Framework dell'Accordo Collaborativo* o – sempre che la prestazione mancata non debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale – solamente il rapporto con il *Componente della Collaborazione* inadempiente, previa diffida, assegnando a tal fine a questi un termine per adempiere non inferiore a venti *Giorni Lavorativi*, dando espresso avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il *Framework dell'Accordo Collaborativo* o il rapporto con il singolo *Componente della Collaborazione* interessato si intenderanno senz'altro risolti.
- Stato di Insolvenza 14.3 Salvo quanto diversamente concordato da tutti gli altri *Componenti della Collaborazione* e fatte salve le norme relative ai rapporti pendenti in caso di fallimento, nel caso in cui un *Componente della Collaborazione* si trovi in *Stato di Insolvenza*:
- 14.3.1 gli altri *Componenti della Collaborazione* avranno diritto di esigere l'immediata esecuzione della prestazione da parte di quest'ultimo e di sospendere l'esecuzione delle prestazioni da loro dovute, salva prestazione di idonea garanzia, nonché di recedere dal *Framework dell'Accordo Collaborativo* previo preavviso di dieci *Giorni Lavorativi* e salvo il pagamento delle attività eseguite; alternativamente:
- 14.3.2 nel caso in cui il *Componente della Collaborazione* in *Stato di Insolvenza* sia l'unica *Committenza* o l'unica *Nuova Committenza* rimasta, troveranno applicazione le pertinenti norme in materia di fallimento.
- Inadempimento di un Componente della Collaborazione 14.4 Nel caso in cui un *Componente della Collaborazione* non adempia a un'obbligazione discendente dal *Framework dell'Accordo Collaborativo*, ciascun *Componente della Collaborazione* non inadempiente dovrà avvisare il *Gruppo Ristretto*, che potrà formulare indicazioni e raccomandazioni sulle modalità di adempimento e avrà diritto di invitare il *Componente della Collaborazione* inadempiente ad adempiere, assegnando a tal fine a questi un termine non inferiore a venti *Giorni Lavorativi*, dando espresso avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il *Framework dell'Accordo Collaborativo* o – sempre che la prestazione mancata non debba,

secondo le circostanze, considerarsi essenziale – il solo rapporto con il *Componente della Collaborazione* inadempiente si intenderà senz'altro risolto.

- | | | |
|---------------------------------------|------|--|
| Contratti di Programma in essere | 14.5 | Malgrado qualsiasi risoluzione ai sensi del presente articolo 14, tutti i <i>Contratti di Programma</i> in essere al momento della risoluzione continueranno ad avere piena forza ed efficacia, ferme restando le previsioni di risoluzione contenute in quei <i>Contratti di Programma</i> . |
| Altri Componenti della Collaborazione | 14.6 | Malgrado un <i>Componente della Collaborazione</i> cessi di far parte per qualsiasi ragione dal <i>Framework dell'Accordo Collaborativo</i> , quest'ultimo continuerà ad avere piena forza ed efficacia per gli altri <i>Componenti della Collaborazione</i> ; in caso di risoluzione del rapporto con un <i>Componente della Collaborazione</i> , la <i>Committenza</i> e ogni eventuale <i>Nuova Committenza</i> potranno congiuntamente individuare un sostituto, con cui i <i>Componenti della Collaborazione</i> potranno stipulare un <i>Accordo di Adesione</i> . |
| Diritti acquisiti e obbligazioni | 14.7 | Qualsiasi risoluzione ai sensi del presente articolo 14 non inciderà sui diritti acquisiti e sulle obbligazioni maturate in capo ai <i>Componenti della Collaborazione</i> in forza del <i>Framework dell'Accordo Collaborativo</i> . |

15. SOLUZIONE DI PROBLEMI E CONTROVERSIE

- | | | |
|---|------|---|
| Avviso e riunione del Gruppo Ristretto | 15.1 | Non appena sorga una disputa in relazione alle Attività della Collaborazione, il <i>Componente della Collaborazione</i> coinvolto dovrà darne notizia agli altri <i>Componenti della Collaborazione</i> interessati e all' <i>Amministratore della Collaborazione</i> , il quale convocherà una riunione del <i>Gruppo Ristretto</i> , dandone avviso a tutti i <i>Componenti della Collaborazione</i> interessati e al <i>Consulente Indipendente</i> e inviando agli stessi tutte le informazioni disponibili; questi ultimi dovranno partecipare alla riunione e fornire proposte costruttive per cercare di raggiungere una soluzione condivisa. |
| Mediazione o Tavolo Transattivo | 15.2 | Nel caso in cui una controversia non sia risolta ai sensi del precedente articolo 15.1, e sempre che nessun <i>Componente della Collaborazione</i> abbia, in ragione di detta controversia, esercitato il suo diritto di risoluzione ai sensi dell'art. 14, allora, ove specificato nell' <i>Accordo Quadro di Collaborazione</i> , i <i>Componenti della Collaborazione</i> coinvolti nella controversia potranno deferire la medesima alla mediazione, ai sensi della Parte 1 dell'Allegato 4 e della <i>Procedura di Mediazione</i> specificata nell' <i>Accordo Quadro di Collaborazione</i> o a un <i>Tavolo Transattivo</i> ai sensi della <i>Regolamentazione del Tavolo Transattivo</i> specificata nell' <i>Accordo Quadro di Collaborazione</i> . |
| Risoluzione giudiziale delle controversie o Arbitrato | 15.3 | Ogni controversia che non sia risolta ai sensi dell'art. 15.1 o dell'art. 15.2 potrà essere deferita a un tribunale appartenente al foro indicato nell' <i>Accordo Quadro di Collaborazione</i> oppure, ove ivi previsto, a uno o più arbitri nominati ai sensi dell' <i>Accordo Quadro di Collaborazione</i> , il quale/i quali dovrà/anno condurre l'arbitrato nel luogo e secondo i termini specificati nella Parte 2 dell'Allegato 4 e nell' <i>Accordo Quadro di Collaborazione</i> . |
| Legge e giurisdizione applicabili | 15.4 | Il <i>Framework dell'Accordo Collaborativo</i> è governato dalle norme ed è soggetto alla giurisdizione dello Stato indicato nell' <i>Accordo Quadro di Collaborazione</i> . |

ALLEGATO 1

DEFINIZIONI

(vedi articolo 1.2)

Nei *Documenti della Collaborazione*, i seguenti termini ed espressioni hanno il significato di seguito specificato, qualsiasi sia il numero e genere in cui sono utilizzati; gli articoli di seguito indicati si riferiscono alle *Condizioni Generali*, ove non diversamente specificato:

Accordo di Adesione - un accordo sottoscritto dai *Componenti della Collaborazione* con una *Nuova Committenza* o con altri *Nuovi Componenti della Collaborazione*, in base al modello di cui all' Allegato 2;

Accordo Quadro di Collaborazione - l'accordo stipulato dai *Componenti della Collaborazione*;

Affidamento Diretto - la procedura che conduce all'affidamento di un *Contratto di Programma* in via diretta, senza competizione fra i *Componenti della Collaborazione*, secondo quanto disciplinato nella Parte 1 del Modulo 4 dell'*Accordo Quadro di Collaborazione*;

Ambiente - il territorio, le acque e lo spazio aereo, ivi incluso il sottosuolo e lo spazio sovrastante al suolo, entro i limiti di qualsiasi struttura naturale o artificiale;

Amministratore della Collaborazione - il soggetto indicato nell'*Accordo Quadro di Collaborazione* come *Amministratore della Collaborazione* secondo gli articoli 3.1 e 3.2, passibile di sostituzione ai sensi dell'articolo 14.6;

Arbitrato - la procedura di soluzione delle controversie descritta all'art. 15.3;

Attività dell'Amministratore della Collaborazione - le attività descritte nel *Modulo delle Attività dell'Amministratore della Collaborazione*;

Attività della Collaborazione - tutte le attività che si concorda debbano essere svolte da un *Componente della Collaborazione* ai sensi dell'articolo 6 al fine di ottenere il *Valore Aggiunto* nel perseguimento delle *Finalità della Collaborazione*, ivi comprese *Attività Collaborative della Filiera*, attività di innovazione e formazione, modalità di scambio di informazioni nonché attività volte all'integrazione, all'adattamento e alla standardizzazione di ruoli, delle competenze e delle responsabilità;

Attività Precontrattuali - qualsiasi attività che debba contrattualmente essere svolta da un *Componente della Collaborazione* in relazione a un *Programma* prima dell'affidamento di un *Contratto di Programma*;

Avviso di Decurtazione di Pagamento - un avviso emesso ai sensi dell'articolo 8.8;

Avviso di Pagamento - l'avviso che specifica l'importo che il *Componente della Collaborazione* considera dovuto ai sensi dell'articolo 8.4 o che la *Committenza* o una eventuale *Nuova Committenza* consideri dovuto ai sensi dell'articolo 8.5;

Avviso Preventivo di Allerta - un avviso preventivo di allerta ai sensi dell'articolo 1.8;

BIM - Building Information Modeling;

Budget - lo stanziamento di cui all'articolo 4.1.4 che sia previsto dalla *Committenza* o da una *Nuova Committenza* relativamente a un *Programma* e che è indicato nella documentazione relativa a un *Affidamento Diretto* o a una *Procedura Competitiva*;

Collaborazione - la collaborazione multilaterale costituita fra i *Componenti della Collaborazione* e disciplinata dall'*Accordo Quadro di Collaborazione*;

Collaborazione con la Filiera - qualsiasi attività concordata che un *Componente della Collaborazione* pone in essere ai sensi dell'articolo 6.3 al fine di perseguire il *Valore Aggiunto* attraverso *Contratti con Membri della Filiera* coerenti, di lungo periodo e/o di ampio raggio o comunque concordando impegni e azioni che rendano più efficiente la *Filiera*;

Committenza - il soggetto indicato nell'*Accordo Quadro di Collaborazione* come deputato a svolgere il ruolo di *Committenza*, per come descritto nei *Documenti della Collaborazione*;

Componenti della Collaborazione - la *Committenza*, l'*Amministratore della Collaborazione* e tutte le altre parti che stipulano l'*Accordo Quadro di Collaborazione*, nonché ogni *Nuova Committenza* e ogni *Nuovo Componente della Collaborazione* che stipuli un *Accordo di Adesione*;

Condizioni del Contratto di Programma - i termini e le condizioni che governano un *Contratto di Programma*;

Condizioni Generali - le condizioni generali, inclusi gli allegati, annesse all'*Accordo Quadro di Collaborazione*;

Consenso - decisione assunta all'unanimità a seguito di un dibattito;

Consulente Indipendente - uno o più consulenti legali e/o tecnici che possono essere individuati nell'*Accordo Quadro di Collaborazione* e che può/possono essere nominato/i alle condizioni pattuite dai *Componenti della Collaborazione* per fornire una consulenza imparziale e costruttiva ai *Componenti della Collaborazione* per l'implementazione del *Framework dell'Accordo Collaborativo* e per evitare o risolvere una controversia;

Contratto con un Membro della Filiera - un contratto stipulato fra un *Componente della Collaborazione* e un membro della propria *Filiera*;

Contratto di Programma - un contratto affidato dalla *Committenza* o da una *Nuova Committenza* a un qualsiasi *Componente della Collaborazione* in relazione a un *Programma*, ai sensi dell'articolo 5 e redatto in base ai *Modelli Contrattuali*;

Corrispettivi - i corrispettivi relativi a un *Programma*, offerti da un *Componente della Collaborazione* e che possono essere concordati nell'ambito di un *Affidamento Diretto* o di una *Procedura Competitiva*;

Cronoprogramma - il cronoprogramma di cui al Modulo 2 dell'*Accordo Quadro di Collaborazione*, aggiornato ai sensi dell'articolo 2.6, che riporta i termini concordati, le fasi e le scadenze in relazione all'*Oggetto della Collaborazione*, alle *Finalità della Collaborazione* e alla cronologia delle *Attività della Collaborazione*;

Definizioni - le definizioni stabilite nel presente Allegato 1;

Diritti di Proprietà Intellettuale - tutti i diritti di proprietà intellettuale - ivi inclusi, senza limitazione alcuna, brevetti, marchi commerciali, disegni e modelli, invenzioni, segreti commerciali, know-how e informazioni riservate - e tutte le domande di tutela dei medesimi;

Documenti della Collaborazione - i documenti che costituiscono il *Framework dell'Accordo Collaborativo*, come individuati nell'*Accordo Quadro di Collaborazione*, ferme restando le aggiunte e le modifiche in conformità agli *Accordi di Adesione* e alle *Condizioni Generali*;

Filiera - qualsiasi parte che, per uno o più *Componenti della Collaborazione*, esegua lavori, presti servizi o effettui forniture di beni, materiali o equipaggiamento;

Finalità della Collaborazione - le finalità condivise della *Collaborazione* e dell'*Oggetto della Collaborazione*, stabilite nella Parte 1 del Modulo 1 dell'*Accordo Quadro di Collaborazione*, che i *Componenti della Collaborazione* si prefiggono di raggiungere in relazione alla *Collaborazione* e all'*Oggetto della Collaborazione*;

Framework dell'Accordo Collaborativo - il *Framework dell'Accordo Collaborativo* istituito dai *Componenti della Collaborazione* attraverso la sottoscrizione dell'*Accordo Quadro di Collaborazione* e di un eventuale *Accordo di Adesione*;

Gestione del Rischio - un approccio strutturato per fare in modo che i rischi siano identificati alla prima occasione possibile, che il loro impatto potenziale sia tenuto in considerazione e che tali rischi e/o le loro conseguenze siano eliminati, ridotti, assicurati, condivisi e distribuiti in base alle attività pattuite;

Giorni Lavorativi - qualsiasi giorno al di fuori del weekend o di giorni festivi riconosciuti nello Stato ove l'*Oggetto della Collaborazione* è realizzato.

Gruppo Ristretto - i soggetti indicati nell'*Accordo Quadro di Collaborazione* o in un *Accordo di Adesione* quali membri del *Gruppo Ristretto*, fermi restando i meccanismi di sostituzione e supplenza, ai sensi dell'articolo 1.6.1;

Indicatori di Risultato - gli indicatori di risultato relativi al perseguimento delle *Finalità della Collaborazione* e della prestazione dei *Componenti della Collaborazione* come stabiliti nella Parte 2 del Modulo 1 dell'*Accordo Quadro di Collaborazione*;

Mediatore - una persona fisica che può essere individuata come mediatore, ai sensi dell'*Accordo Quadro di Collaborazione*, della *Procedura di Mediazione* e della Parte 1 dell'Allegato 4;

Memorandum del Programma - uno o più documenti - facenti parte integrante dei *Modelli Contrattuali* e di ogni *Affidamento Diretto* o *Procedura Competitiva* - che descrivono l'ambito e la natura di un *Programma* e che individuano le necessità amministrative, tecniche e commerciali della *Committenza*, nonché gli esiti attesi, in relazione a un *Programma*, ivi incluse le richieste relative a: standard qualitativi e garanzie; assicurazioni e garanzie accessorie; processi e procedure riguardanti la gestione di comunicazioni, di prestazioni, della qualità, della progettazione, del coinvolgimento della *Filiera*, dei costi, dei pagamenti, del tempo, delle varianti, del rischio, della salute e sicurezza dei lavoratori; project management, inclusa l'eventuale richiesta di utilizzo del *BIM*; *Sostenibilità*; *Uso e Manutenzione*; coinvolgimento degli *Stakeholder* e degli *Utenti*;

Memorandum della Collaborazione - uno o più documenti - facenti parte integrante del *Framework dell'Accordo Collaborativo* - che descrivono l'ambito e la natura della *Collaborazione* e dei *Programmi* ricompresi nell'*Oggetto della Collaborazione*, e che stabilisce le necessità tecniche, amministrative e commerciali della *Committenza* o di ogni *Nuova Committenza*, ivi incluse le richieste connesse a: approccio alla progettazione; coinvolgimento della *Filiera*; controllo della spesa; *Gestione del Rischio* e della programmazione; esiti attesi; ulteriori procedure e/o metodologie quali l'impiego del *BIM*;

Modalità di Pagamento dell'Amministratore della Collaborazione - il documento - parte integrante e sostanziale del *Framework dell'Accordo Collaborativo* - contenente l'importo da corrispondere all'*Amministratore della Collaborazione* e le relative modalità di pagamento, soggetto alle previsioni relative alla revisione dei prezzi di cui alle *Condizioni Generali*;

Modelli Contrattuali - i modelli contrattuali di cui al Modulo 5 dell'*Accordo Quadro di Collaborazione*, utilizzati in un *Affidamento Diretto* o in una *Procedura Competitiva*, anche per la redazione di un *Contratto di Programma*, che specificano le *Condizioni del Contratto di Programma*;

Modulo delle Attività dell'Amministratore della Collaborazione - il documento - costituente parte integrante del *Framework dell'Accordo Collaborativo* - contenente la descrizione del ruolo, delle competenze e delle responsabilità dell'*Amministratore della Collaborazione*;

Nuova Committenza - una nuova *Committenza* con cui i *Componenti della Collaborazione* stipulino un *Accordo di Adesione* ai sensi dell'articolo 1.11;

Nuovo Componente della Collaborazione - un nuovo *Componente della Collaborazione* con cui i *Componenti della Collaborazione* stipulino un *Accordo di Adesione* ai sensi dell'articolo 1.11;

Obiettivi - gli obiettivi in relazione agli *Indicatori di Risultato*, come stabiliti nella Parte 2 del Modulo 1 dell'*Accordo Quadro di Collaborazione*;

Offerte Contrattuali - i *Corrispettivi* offerti e le altre offerte relative a un *Programma* presentate da un *Componente della Collaborazione* nell'ambito di un *Affidamento Diretto* o di una *Procedura Competitiva*;

Oggetto della Collaborazione - i lavori e/o i servizi e/o le forniture descritti nei *Documenti della Collaborazione* e disciplinati dal *Framework dell'Accordo Collaborativo*;

Persona Giuridica Nuova - una persona giuridica istituita dai *Componenti della Collaborazione*;

Premialità - le premialità stabilite nella Parte 3 del Modulo 1 dell'*Accordo Quadro di Collaborazione*;

Previsioni Contrattuali Specifiche - tutte le clausole che modifichino o integrino le *Condizioni Generali* ai sensi dell'articolo 13.5, come indicate nella Parte 2 del Modulo 6 dell'*Accordo Quadro di Collaborazione*;

Prezzario della Collaborazione - ciascun documento - facente parte del *Framework dell'Accordo Collaborativo* - contenente la quotazione economica delle singole attività riferibili a un *Componente della Collaborazione* in base al *Memorandum della Collaborazione*, concordate in via confidenziale fra un singolo *Componente della Collaborazione*, la *Committenza*, ogni *Nuova Committenza* e l'*Amministratore della Collaborazione*;

Procedura Competitiva - la procedura competitiva che conduce all'affidamento del *Contratto di Programma*, come indicata nella Parte 2 del Modulo 4 dell'*Accordo Quadro di Collaborazione*;

Procedura di Mediazione - la procedura che deve essere seguita dal *Mediatore*, per come individuata nell'*Accordo Quadro di Collaborazione* e nella Parte 1 dell'Allegato 4.

Programma - un programma - facente parte dell'*Oggetto della Collaborazione* e individuato nel *Memorandum della Collaborazione* e nel *Memorandum del Programma* - da eseguirsi tramite un *Affidamento Diretto* o una *Procedura Competitiva*;

Proposte di Collaborazione - ciascun documento facente parte del *Framework dell'Accordo Collaborativo* contenente la/e proposta/e di un *Componente della Collaborazione* in relazione al *Memorandum della Collaborazione*, sottoposte a negoziazione confidenziale fra il medesimo *Componente della Collaborazione*, la *Committenza*, ogni *Nuova Committenza* e l'*Amministratore della Collaborazione*;

Registro dei Rischi - il registro dei rischi di cui al Modulo 3 dell'*Accordo Quadro di Collaborazione*, aggiornato ai sensi dell'articolo 9.4, che descrive i rischi individuati e le azioni di *Gestione del Rischio* pattuite, con riferimento all'*Oggetto della Collaborazione* e alle *Attività della Collaborazione* concordate;

Regolamentazione - ogni disposizione che integri o modifichi le *Condizioni Generali* ai sensi dell'articolo 13.4, così come individuata nella Parte 1 del Modulo 6 dell'*Accordo Quadro di Collaborazione*;

Regolamentazione del Tavolo Transattivo - la regolamentazione che disciplina il *Tavolo Transattivo*, per come individuata nell'*Accordo Quadro di Collaborazione*.

Richiesta - una richiesta che stabilisce *Attività della Collaborazione* o *Attività Precontrattuali*, emesso ai sensi dell'articolo 7 e redatto in base al modello di cui all'Allegato 3;

Scadenza - la data della ricezione da parte della *Committenza* di una richiesta di pagamento trasmessa ai sensi dell'articolo 8.3;

Sostenibilità - le misure volte a ridurre l'emissione di CO₂, l'utilizzo di energia e/o di risorse naturali o artificiali, a migliorare la gestione dei rifiuti, le opportunità di occupazione e formazione e in ogni caso a proteggere o migliorare le condizioni dell'*Ambiente* o del benessere delle persone;

Spese Generali - i limiti delle spese generali stabiliti nei *Corrispettivi* e/o nei documenti di un *Affidamento Diretto* o di una *Procedura Competitiva*, determinati in base alle norme applicabili allo Stato individuato nell'*Accordo della Collaborazione*.

Stakeholder - uno o più soggetti indicati nell'*Accordo Quadro di Collaborazione*, che abbiano un interesse connesso all'*Oggetto della Collaborazione* ma che non siano *Componenti della Collaborazione*, per cui vale l'articolo 1.10;

Stato di Insolvenza - lo stato di insolvenza di cui all'art. 14.3 in cui incorra un *Componente della Collaborazione*, secondo le norme dello Stato in cui tale *Componente della Collaborazione* è registrato o residente, ivi incluso:

- ogni caso in cui – essendo il *Componente della Collaborazione* in questione una persona giuridica – si siano verificati inadempimento o altri fatti esteriori che dimostrino che questi non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; oppure:
- ogni caso in cui – essendo il *Componente della Collaborazione* in questione una persona fisica – questi abbia sottoposto all'esame di un giudice un piano di risanamento della propria situazione debitoria;
- ogni evento equivalente a quelli sopra indicati, in qualsiasi ordinamento giuridico diverso da quello italiano;

Tavolo Transattivo - il gruppo di soggetti, individuato nell'*Accordo Quadro di Collaborazione*, per fornire consulenza ai *Componenti della Collaborazione*, per evitare l'insorgere di controversie o per risolvere le medesime;

Termine Finale di Pagamento - la data finale per il pagamento ai sensi degli articoli 8.6.1 e 8.6.2;

Uso e Manutenzione - l'utilizzo, le attività edilizie, la manutenzione, le riparazioni, le modifiche e le demolizioni effettuate su un *Programma*;

Utente - qualsiasi soggetto che usufruisca del *Programma*;

Utile - i livelli di utile stabiliti in conformità ai *Corrispettivi* e/o in conformità a un *Affidamento Diretto* o a una *Procedura Competitiva*;

Valore Aggiunto - il valore aggiunto coerente con le *Finalità della Collaborazione*, che può includere (se e nei termini in cui è stabilito nelle *Finalità della Collaborazione*) una migliore certezza di costi e/o di tempi, risparmi di costi e/o di tempi, un miglior livello di qualità, un miglior *Uso e Manutenzione*, un'ottimizzazione del personale, delle altre risorse, della salute e della sicurezza dei lavoratori e di altre modalità esecutive, incremento della *Sostenibilità*, dell'efficienza, della redditività e/o altri vantaggi per i *Componenti della Collaborazione*, gli *Utenti* e gli *Stakeholder*.

ALLEGATO 2

MODELLO DI ACCORDO DI ADESIONE (si vedano gli articoli 1.11 e 14.6)

IL PRESENTE ACCORDO DI ADESIONE è stipulato in data

IN RELAZIONE A **Unione dei Comuni Lombarda Adda Martesana**
(*Oggetto della Collaborazione*)

TRA _____ (il *Nuovo Componente della Collaborazione*) e i
Componenti della Collaborazione di seguito indicati, che in data _____ hanno stipulato un
Framework dell'Accordo Collaborativo (il *Framework dell'Accordo Collaborativo*)

I QUALI CONCORDANO che le parole e le espressioni utilizzate nel presente *Accordo di Adesione* hanno il medesimo significato rispetto a quello indicato nel *Framework dell'Accordo Collaborativo*, e che, a partire dal giorno _____, il *Nuovo Componente della Collaborazione* diverrà parte del *Framework dell'Accordo Collaborativo*, nei termini e alle condizioni di seguito indicati:

- il ruolo, le competenze e le responsabilità del *Nuovo Componente della Collaborazione* sono:

- il membro del *Gruppo Ristretto* nominato dal *Nuovo Componente della Collaborazione* è:

- le polizze assicurative stipulate dal *Nuovo Componente della Collaborazione* sono quelle di seguito indicate:

Sono apportate le seguenti modifiche e/o aggiunte alle *Condizioni Generali* e agli altri *Documenti della Collaborazione*:

[Sottoscritto dalla *Committenza*, dal *Nuovo Componente della Collaborazione* e da tutti gli altri *Componenti della Collaborazione*]

ALLEGATO 3

MODELLO DI RICHIESTA

(si veda l'articolo 7)

La *Committenza/Nuova Committenza* e gli altri *Componenti della Collaborazione* di seguito indicati, che in data
hanno stipulato un *Framework dell'Accordo Collaborativo* (il **Framework
dell'Accordo Collaborativo**)

in relazione a **Unione dei Comuni Lombarda Adda Martesana**
(*Oggetto della Collaborazione*)

CONCORDANO con la presente *Richiesta* che:

1. Le parole e le espressioni utilizzate in questa *Richiesta* hanno il medesimo significato rispetto a quello indicato nel *Framework dell'Accordo Collaborativo*.
2. Il *Componente della Collaborazione* si impegna a svolgere le seguenti *Attività della Collaborazione/Attività Precontrattuali*:
3. I termini per la conclusione delle suddette *Attività della Collaborazione/Attività Precontrattuali* sono:
4. La *Committenza/Nuova Committenza* si impegna a corrispondere al *Componente della Collaborazione* il seguente importo per le sopracitate *Attività della Collaborazione/Attività Precontrattuali*:
5. [Cancellare ove non applicabile] Se il *Contratto di Programma* è già stato stipulato, le *Attività Precontrattuali* saranno considerate come parte del *Programma* stesso e dovranno sottostare alle *Condizioni del Contratto di Programma*.
6. [Altre condizioni aggiuntive, ove necessarie]

Sottoscritto in nome e per conto di

(la *Committenza/Nuova Committenza*)

da:

in data:

Sottoscritto in nome e per conto di

(il *Componente della Collaborazione*)

da:

in data:

FAC-1
Framework dell'Accordo
Collaborativo

Firmato

Le parti dichiarano inoltre di approvare espressamente e specificatamente i seguenti articoli delle Condizioni Generali: 1.3, 1.4, 5.6, 7.5, 8.10, 13.1, 13.2, 14, 15.

Luogo e data

per conto di _____

per conto di: _____

